

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 24 ottobre 2009

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 12 maggio 2009, n. 8.

Disposizioni in materia di disturbi specifici di apprendimento. Pag. 3

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (Provincia di Trento)

DECRETO DELLA PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
20 ottobre 2008, n. 47-154/Reg.

Approvazione del regolamento di esecuzione della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 «Ordinamento dei rifugi alpini, bivacchi, sentieri e vie ferrate», come modificata dalla legge provinciale 15 novembre 2007, n. 20. Pag. 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
23 ottobre 2008, n. 48-155/Leg.

Disposizioni regolamentari di attuazione dell'art. 18, comma 1, della legge provinciale 19 giugno 2008, n. 6 (Norme di tutela e promozione delle minoranze linguistiche locali) Pag. 6

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (Provincia di Bolzano)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
24 ottobre 2008, n. 59.

Abrogazione del regolamento di esecuzione relativo allo svolgimento delle elezioni degli organi collegiali a livello di istituzioni scolastiche Pag. 7

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
13 novembre 2008, n. 63.

Gestione dell'aeroporto civile di Bolzano. Pag. 8

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
5 marzo 2009, n. 057/Pres.

Regolamento per le forniture, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte dell'Ufficio Stampa della Presidenza della Regione e per la valutazione della congruità dei contratti nei quali sia parte l'Ufficio medesimo ... Pag. 10

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
20 aprile 2009, n. 072/Pres.

Legge regionale n. 18/2005, articolo 24. Regolamento concernente le procedure e i requisiti per l'accreditamento di servizi al lavoro, le modalità di tenuta dell'Elenco regionale dei soggetti accreditati e l'affidamento dei servizi al lavoro ai sensi dell'articolo 24, comma 4, lettere a), b), c), d) e), g) e h) della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro). Pag. 13

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
20 marzo 2009, n. 073/Pres.

Legge regionale n. 4/2005 art. 12-bis. Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione delle cogaranzie del Fondo regionale di garanzia per le PMI, le tipologie di operazioni di finanziamento bancario in relazione alle quali può operare la garanzia del fondo e l'ammontare dell'impegno massimo assumibile dal fondo con il rilascio delle cogaranzie Pag. 17



DECRETO DELLA PRESIDENTE DELLA REGIONE
20 marzo 2009, n. 074/Pres.

Legge regionale n. 9/2007, art. 96. Regolamento per la tutela della flora e della fauna di importanza comunitaria e di interesse regionale, in esecuzione dell'art. 96 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali)..... Pag. 22

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 13 marzo 2009, n. 5.

Modifiche alla legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112» in materia di autorizzazione dei gasdotti di interesse regionale..... Pag. 25

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 6 marzo 2009, n. 7.

Disciplina delle strutture veterinarie pubbliche e private..... Pag. 25

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 18 luglio 2008, n. 6.

Modifiche alla legge regionale 18 luglio 2008, n. 25, recante: «Interventi per il recupero dei sottotetti, dei locali interrati e seminterrati e dei porticati» Pag. 29

LEGGE REGIONALE 27 gennaio 2009, n. 7.

Modifiche alla legge regionale n. 27 gennaio 1999, n. 2, recante: «Norme sull'autonomia organizzativa, funzionale e contabile del Consiglio regionale»..... Pag. 29



REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 12 maggio 2009, n. 8.

Disposizioni in materia di disturbi specifici di apprendimento.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 22 del 3 giugno 2009)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto

1. La presente legge detta disposizioni per prevenire situazioni di difficoltà e consentire il pieno sviluppo della personalità dei soggetti con dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia, sul presupposto del riconoscimento di tali disturbi (DSA) quali difficoltà specifiche di apprendimento che si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali.

2. La legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), e la legge regionale 18 aprile 2008, n. 14 (Sistema integrato di interventi e servizi a favore delle persone con disabilità), non trovano applicazione nei confronti degli alunni con DSA salvo concomitanza di specifiche patologie.

Art. 2.

Finalità

1. La presente legge persegue le seguenti finalità:

a) garantire i necessari supporti ai soggetti con DSA, in funzione del diritto all'istruzione e alla formazione;

b) assicurare lo sviluppo delle potenzialità dei soggetti con DSA;

c) assicurare adeguate possibilità di individuazione dei casi a rischio, a partire dalla scuola dell'infanzia, e di diagnosi precoce, nella scuola primaria;

d) sensibilizzare e formare gli insegnanti, i formatori, i referenti delle istituzioni scolastiche, gli operatori socio-sanitari e i genitori nei confronti delle problematiche legate a DSA;

e) incrementare la comunicazione e la collaborazione tra la famiglia, le istituzioni scolastiche, gli enti di formazione e i servizi sanitari durante tutto l'arco di istruzione e formazione;

f) ridurre i disagi formativi ed emozionali per i soggetti con DSA, favorendone il successo scolastico e formativo e prevenendo eventuali blocchi nell'apprendimento;

g) adottare forme di verifica e di valutazione adeguate degli alunni con DSA;

h) garantire ai soggetti con DSA uguali opportunità di sviluppo delle capacità in ambito lavorativo.

Art. 3.

Comitato tecnico scientifico sui DSA

1. Al coordinamento delle azioni preordinate al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 2 provvede il Comitato tecnico-scientifico sui DSA, nominato con deliberazione della Giunta regionale, e composto da:

a) un rappresentante dell'assessorato regionale competente in materia di istruzione;

b) un rappresentante dell'assessorato regionale competente in materia di sanità;

c) un rappresentante dell'Azienda regionale Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta (Azienda USL);

d) un rappresentante dell'Università della Valle d'Aosta/Université de la Vallée d'Aoste;

e) un rappresentante della struttura regionale competente in materia di politiche del lavoro;

f) un rappresentante dell'Associazione italiana dislessia (AID) della Valle d'Aosta;

g) un logopedista designato dall'Associazione logopedisti valdostani;

h) uno psicologo designato dall'Ordine degli psicologi.

2. Al Comitato tecnico-scientifico spetta:

a) proporre un piano di formazione del personale scolastico dirigente e docente, degli operatori della formazione e degli operatori socio-sanitari sulle problematiche degli alunni con DSA;

b) promuovere attività di identificazione precoce da realizzare dopo i primi mesi di frequenza dei corsi scolastici per individuare gli alunni a rischio di DSA;

c) documentare e diffondere buone prassi di interventi e iniziative sui DSA;

d) coordinare e raccordare l'attuazione degli interventi, monitorarne e valutarne l'applicazione;

e) curare le rilevazioni dei dati e delle informazioni sulle attività svolte e la predisposizione della relazione annuale di cui all'articolo 9.

Art. 4.

Individuazione e diagnosi

1. È compito delle istituzioni scolastiche regionali, ivi comprese quelle paritarie, attivare, a partire dalla scuola dell'infanzia, interventi idonei a individuare i casi potenziali di DSA degli alunni, al fine di programmare attività educative e didattiche volte al recupero di eventuali divari e all'acquisizione di competenze specifiche negli apprendimenti. Tali attività sono inserite nel Piano dell'offerta formativa predisposto da ogni singola istituzione scolastica.

2. Per gli alunni che presentino persistenti difficoltà, l'istituzione scolastica segnala alla famiglia l'opportunità di avviare un percorso diagnostico specifico.

3. La diagnosi di DSA è effettuata nell'ambito dei trattamenti specialistici assicurati dall'Azienda USL, anche attraverso convenzioni tra l'Azienda USL stessa e neuropsichiatri infantili o psicologi clinici, ed è comunicata dalla famiglia all'istituzione scolastica di appartenenza dell'alunno.

Art. 5.

Attività di formazione

1. Le istituzioni scolastiche regionali, ivi comprese quelle paritarie, nell'ambito del proprio Piano dell'offerta formativa, possono aderire alle proposte di formazione elaborate dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 3 e promuovere altre attività di formazione che rispondono a bisogni specifici rilevati nelle proprie scuole, al fine di favorire l'adozione di percorsi educativi individualizzati e l'applicazione di adeguate strategie didattiche per alunni con DSA.

2. Nell'ambito della formazione del personale socio-sanitario, sono attivate iniziative specifiche per la formazione e l'aggiornamento degli operatori dei servizi sociosanitari regionali preposti alla diagnosi e alla riabilitazione dei soggetti con DSA.



Art. 6.

Misure educative e didattiche di supporto

1. Gli alunni con diagnosi di DSA hanno diritto di fruire di appositi strumenti, dispensativi e compensativi, di flessibilità didattica nel corso dei cicli di istruzione e delle attività di formazione, anche sulla base di quanto previsto dagli indirizzi ministeriali in materia.

2. Le istituzioni scolastiche regionali, ivi comprese quelle paritarie, nell'ambito della loro autonomia didattica e organizzativa, per favorire il successo scolastico e formativo, individuano per gli alunni con DSA le misure utili a:

a) favorire l'adozione di percorsi educativi individualizzati e l'applicazione di adeguate strategie didattiche coltivando negli alunni un approccio positivo verso la scuola, aiutandoli a vivere l'apprendimento in condizioni di benessere favorendo il successo scolastico e formativo;

b) prevedere tecniche compensative che possano comprendere anche l'uso delle tecnologie informatiche e multimediali e degli strumenti di apprendimento facilitanti, nonché misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere o la possibilità di fruire di tempi di esecuzione più lunghi di quelli ordinari;

c) prevedere strategie compensative che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali e adeguati di apprendimento e prevedere, anche in considerazione della caratteristica bilingue della scuola valdostana, ove ritenuto opportuno dal consiglio di classe, forme di esonero valutativo rispetto ad alcune tipologie di prove scritte di lingua, potenziando in forma compensativa le prove orali.

3. Le misure di cui al comma 2 sono sottoposte a monitoraggio da parte dei docenti per valutarne l'efficacia e il raggiungimento degli obiettivi, esaminandone i risultati con le famiglie nel consiglio di classe ed esplicitandoli nelle valutazioni previste nel piano annuale delle attività di cui alle disposizioni vigenti.

4. Al fine di evitare che gli alunni con DSA siano posti in condizioni di svantaggio rispetto agli altri alunni a causa della loro lentezza o incapacità di decodifica e di produzione di testi, le misure di cui al comma 2 devono garantire adeguate forme di verifica e di valutazione, in riferimento alla progettazione didattica individualizzata e personalizzata, agli strumenti compensativi e dispensativi utilizzati e alla possibilità di assegnare tempi più lunghi di esecuzione.

5. Le misure educative e di supporto adottate e i risultati conseguiti sono documentati a cura del consiglio di classe in apposito fascicolo che garantisce la continuità educativa e che segue l'alunno nel suo percorso scolastico/formativo.

Art. 7.

Misure per progetti e azioni specifiche.

1. La Regione promuove, anche mediante l'erogazione di contributi, particolari progetti a supporto e sostegno del percorso scolastico, formativo ed extrascolastico degli alunni con DSA, proposti da istituzioni scolastiche, enti, associazioni, cooperative o organismi operanti in ambito regionale sulle problematiche inerenti alle DSA.

2. Ulteriori contributi sono concessi alle famiglie di soggetti con DSA per l'acquisto di strumenti informatici dotati di videoscrittura con correttore ortografico e sintesi vocale e di altri strumenti alternativi, informatici o tecnologici, per facilitare i percorsi didattici dei ragazzi, destinati allo studio quotidiano a casa.

3. I criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui ai commi 1 e 2 sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, sentito il Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 3.

4. I familiari fino al primo grado e gli affidatari di alunni con DSA impegnati nell'assistenza alle attività scolastiche da svolgere a casa possono usufruire di orari di lavoro flessibili. Le modalità di esercizio delle predette agevolazioni sono demandate al contratto collettivo regionale di lavoro e non devono comportare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale e degli altri enti del comparto unico regionale.

Art. 8.

Concorsi pubblici

1. Nelle prove scritte dei concorsi e delle selezioni indetti dagli enti del comparto unico regionale, ai soggetti con DSA è assicurata la possibilità di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo nonché di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per l'espletamento delle medesime prove.

2. Il candidato con DSA deve produrre, con la domanda di partecipazione al concorso o alla selezione, la certificazione sanitaria, che attesta la diagnosi di DSA, e specificare gli strumenti compensativi di cui necessita.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva, d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali, apposite linee guida, distinte in base alla qualifica unica dirigenziale o alle categorie/posizioni per le quali sono banditi i concorsi o le selezioni, per uniformare l'operato delle commissioni esaminatrici in merito all'utilizzo degli strumenti compensativi di cui al presente articolo.

Art. 9.

Clausola valutativa

1. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 3 presenta alla Giunta e alla competente commissione consiliare regionale una relazione sulle attività promosse e realizzate in attuazione della presente legge, al fine di valutarne l'impatto e l'efficacia.

Art. 10.

Disposizioni finanziarie

1. L'onere derivante dall'applicazione degli articoli 3 e 7 è determinato, complessivamente, in euro 20.000 per l'anno 2009 e in annui euro 50.000 a decorrere dal 2010.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2009 e di quello pluriennale per il triennio 2009/2011 negli obiettivi programmatici 1.3.2. (Comitati e commissioni) e 2.2.3.03. (Assistenza sociale e beneficenza pubblica).

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1, si provvede negli stessi bilanci, mediante l'utilizzo delle risorse iscritte nell'obiettivo programmatico 2.2.3.03., al capitolo 61310 (Fondo regionale per le politiche sociali), per euro 20.000 per l'anno 2009 e annui euro 50.000 per gli anni 2010 e 2011.

4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 11.

Disposizione finale

1. Le disposizioni della presente legge trovano applicazione a decorrere dall'anno scolastico e formativo 2009/2010.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 12 maggio 2009

ROLLANDIN

09R0540



REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (Provincia di Trento)

DECRETO DELLA PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
20 ottobre 2008, n. 47-154/Reg.

Approvazione del regolamento di esecuzione della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 «Ordinamento dei rifugi alpini, bivacchi, sentieri e vie ferrate», come modificata dalla legge provinciale 15 novembre 2007, n. 20.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione
Trentino-Alto Adige n. 2 del 7 gennaio 2009)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visto l'art. 53, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», ai sensi del quale il Presidente della Provincia, emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta;

Visto l'art. 54, comma 1, numero 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale la Giunta provinciale è competente a deliberare i regolamenti per l'esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale;

Vista la legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2592 di data 10 ottobre 2008 con la quale la Giunta provinciale ha approvato il Regolamento di esecuzione della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 «Ordinamento dei rifugi alpini, bivacchi, sentieri e vie ferrate», come da ultimo modificata con la legge provinciale 15 novembre 2007, n. 20.

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto

1. Questo regolamento detta le norme di esecuzione della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8, come modificata dal capo III della legge provinciale 15 novembre 2007, n. 20, per la parte relativa all'ordinamento dei rifugi alpini e dei bivacchi.

2. Nel prosieguo di questo regolamento la legge provinciale n. 8 del 1993, nel testo risultante dalle modifiche apportate dalla legge provinciale n. 20 del 2007, è indicata come «legge provinciale».

Art. 2.

Requisiti minimi e massimi dei rifugi alpini

1. Per assicurare le funzioni di sobria ospitalità in zone di montagna ai sensi dell'art. 6 della legge provinciale, i rifugi alpini devono possedere i requisiti minimi e massimi funzionali e strutturali definiti da questo articolo.

2. Ogni rifugio alpino, al fine dell'iscrizione nell'elenco delle strutture alpinistiche previsto dall'art. 2 della legge provinciale, deve essere sufficientemente attrezzato con distinti locali per la sosta, per il ristoro e per il pernottamento nonché disporre dei seguenti requisiti minimi strutturali e funzionali:

- a) servizio di cucina;
- b) uno spazio attrezzato utilizzabile per il consumo di alimenti e bevande;
- c) spazi destinati al pernottamento, attrezzati con letti o cuccette anche sovrapposti;
- d) servizio telefonico o altra tecnologia tale da permettere comunicazioni con la centrale operativa del 118;
- e) una fonte di energia elettrica;

f) una piazzola per l'atterraggio degli elicotteri rispondente alle indicazioni fornite dalla struttura provinciale competente in materia di protezione civile;

g) un locale per il ricovero di fortuna aperto nei periodi di chiusura del rifugio.

3. Al fine dell'iscrizione delle strutture alpinistiche nell'elenco previsto dall'art. 2 della legge provinciale i rifugi alpini, escludendo l'alloggio del gestore, non devono superare uno o più dei seguenti requisiti massimi strutturali e funzionali contraddistinti da:

- a) locali adibiti a camera con adeguata densità di posti letto, il cui parametro di verifica non può risultare superiore a 10 metri cubi di aria per posto letto;
- b) percentuale di ricettività in camere fino a 4 posti letto, comunque non superiore al 50 per cento della ricettività complessiva;
- c) assenza di camere con servizi igienici dedicati;
- d) prevalenza di servizi dedicati agli escursionisti in rifugi prossimi agli impianti a fune o alle piste di sci, confermata da una valutazione espressa dalla Conferenza provinciale per il patrimonio alpinistico.

Art. 3.

Requisiti igienico-sanitari, di sicurezza, di approvvigionamento idrico e depurazione degli scarichi dei rifugi alpini

1. I rifugi alpini devono possedere i requisiti igienico-sanitari e di approvvigionamento idrico, come specificati dalla tabella A allegata a questo regolamento.

2. Per la prevenzione incendi e per la sicurezza trova applicazione la normativa vigente in materia, tenendo conto della particolare ubicazione e della tipologia del rifugio.

3. Fermo restando quanto stabilito dalla tabella A allegata in ordine all'approvvigionamento idrico, nei rifugi alpini nei quali non è possibile erogare acqua potabile agli ospiti, è fatto obbligo al gestore di esporre su appositi cartelli in lingua italiana, tedesca, inglese e francese l'avviso che l'acqua non risulta essere controllata.

4. Gli scarichi delle acque reflue dei rifugi alpini devono corrispondere alle condizioni stabilite dal vigente piano provinciale di risanamento delle acque approvato dalla Giunta provinciale in applicazione dell'art. 17-*quater* del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Leg. (Approvazione del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti).

Art. 4.

Periodo di apertura e servizi minimi di gestione

1. I rifugi alpini devono assicurare una apertura stagionale minima dal 20 giugno al 20 settembre; il periodo di apertura e chiusura del rifugio è reso noto al pubblico a cura del gestore secondo le modalità stabilite dalla struttura provinciale competente in materia di turismo, sentita la Conferenza provinciale per le strutture alpinistiche prevista dall'art. 4 della legge provinciale.

2. Il gestore del rifugio alpino può derogare ai periodi di apertura e di chiusura come indicato dal comma 1 secondo i criteri ed i casi stabiliti dalla struttura provinciale competente in materia di turismo, sentita la Conferenza provinciale per le strutture alpinistiche.

3. Il gestore del rifugio alpino deve inoltre assicurare i seguenti servizi minimi di gestione:

- a) ricovero ad ogni escursionista, assicurato in particolare laddove le condizioni climatiche esterne o d'orario lo richiedano;
- b) l'uso dei locali di ristoro e posti a sedere per il consumo da parte dell'escursionista dei propri alimenti e bevande;
- c) la presenza, in apposito armadietto, del materiale di primo soccorso e di medicazione secondo indicazioni fornite dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari;
- d) lo smaltimento ed il trasporto dei rifiuti solidi accumulati presso il rifugio secondo le modalità stabilite dalla struttura provinciale competente in materia, in relazione alle caratteristiche dei luoghi, del carico antropico e del sistema di raccolta e di smaltimento vigente nel comune nel cui territorio è insediata la struttura.



4. All'escursionista che utilizzi posti a tavola del rifugio alpino per il consumo di propri alimenti e/o bevande, senza acquistarli direttamente dal gestore, il medesimo può richiedere una somma quale contributo alle spese generali di mantenimento del rifugio alpino, nei limiti stabiliti dalla struttura provinciale competente in materia di turismo, previo parere della Conferenza provinciale per le strutture alpinistiche prevista dall'art. 4 della legge provinciale.

Art. 5.

Requisiti soggettivi del gestore del rifugio alpino

1. Fermo restando i requisiti generali stabiliti nella dichiarazione di inizio attività (DIA), il gestore del rifugio alpino deve possedere i seguenti requisiti soggettivi:

a) conoscenza del territorio, delle vie di accesso al rifugio ed ai rifugi limitrofi;

b) capacità di apprestare le necessarie azioni di primo soccorso.

2. L'accertamento del possesso in capo al gestore del rifugio alpino dei requisiti indicati dal comma 1 spetta al proprietario del rifugio.

Art. 6.

Caratteristiche strutturali e funzionali dei bivacchi

1. I bivacchi sono costituiti da sobrie e minimali strutture, costruite con materiale idoneo a far fronte alle avverse condizioni meteorologiche, adibite al ricovero degli alpinisti, incustodite e aperte in permanenza, idonee a garantire ricovero di emergenza.

Art. 7.

Trasmissione della DIA alla Provincia

1. Il comune al quale è presentata la DIA per l'esercizio del rifugio alpino ai sensi dell'art. 6-bis, comma 1 della legge provinciale, trasmette copia della DIA stessa alla struttura provinciale competente in materia di turismo ai fini dell'aggiornamento del sistema informativo del turismo (SIT).

Art. 8.

Verifica del mantenimento dei requisiti dei rifugi alpini

1. Ai fini della tenuta e dell'aggiornamento dell'elenco delle strutture alpinistiche previsto dall'art. 2 della legge provinciale, la struttura provinciale competente in materia di turismo provvede in ogni tempo alla verifica del mantenimento dei requisiti previsti dagli artt. 2 e 3 per i rifugi alpini esistenti.

2. Il rifugio perde la qualifica di «alpino» e assume quella di «escursionistico», come previsto dall'art. 23, comma 1, lettera b) della legge provinciale, se a seguito di verifica si riscontra il superamento di uno dei requisiti massimi strutturali e funzionali indicati dall'art. 2, comma 3.

3. Il gestore del rifugio alpino è tenuto a comunicare alla struttura competente in materia di turismo qualsiasi variazione dei requisiti previsti per il riconoscimento.

4. Il riconoscimento della qualifica di rifugio «escursionistico» è disposto con determinazione del dirigente della struttura provinciale competente in materia di turismo.

5. Prima di disporre l'aggiornamento della qualifica di rifugio da «alpino» a «escursionistico», la struttura competente in materia di turismo comunica al gestore del rifugio i motivi che giustificano il provvedimento; il gestore può presentare eventuali osservazioni, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

6. Se il dirigente della struttura provinciale competente in materia di turismo dispone la qualificazione da rifugio alpino a rifugio escursionistico, con il medesimo provvedimento il dirigente dispone la cancellazione del rifugio dall'elenco delle strutture alpinistiche previsto dall'art. 2 della legge provinciale.

Art. 9.

Disposizioni transitorie

1. Al fine di garantire la conclusione dei procedimenti avviati ai sensi del capo V della legge provinciale, la procedura di cui all'art. 8 resta sospesa fino alla conclusione dei procedimenti di concessione per le istanze presentate prima dell'entrata in vigore di questo regolamento.

2. La diversa qualificazione di rifugio attribuita ai sensi dell'art. 8 non fa venir meno il rispetto dei vincoli di destinazione e dei requisiti oggettivi accertati in sede di concessione del relativo contributo.

3. In sede di prima applicazione, con riferimento alle strutture alpinistiche esistenti alla data di entrata in vigore di questo regolamento, le stesse continuano a mantenere la qualifica di rifugio alpino ancorché, in presenza del requisito previsto dall'art. 2, comma 3, lettera c), sia accertato dalla Conferenza provinciale per le strutture alpinistiche il mantenimento delle funzioni alpinistiche del rifugio.

4. Alle strutture ricettive che hanno richiesto il riconoscimento di rifugio alpino prima dell'entrata in vigore del presente regolamento e che non rispettino uno o più dei requisiti massimi di cui all'art. 2, comma 3, può essere attribuita la qualifica di rifugio escursionistico.

Art. 10.

Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore di questo regolamento sono abrogate le seguenti disposizioni regolamentari:

a) decreto del Presidente della Giunta provinciale 4 maggio 1998, n. 9-81/Leg;

b) decreto del Presidente della Giunta provinciale 18 maggio 1999, n. 4-3/Leg.

2. Dalla data di entrata in vigore di questo regolamento sono abrogate le disposizioni indicate dalle lettere b), c) e d), comma 1, dell'art. 42 della legge provinciale 15 novembre 2007, n. 20.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 20 ottobre 2008

DELLAI

09R0426

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
23 ottobre 2008, n. 48-155/Leg.

Disposizioni regolamentari di attuazione dell'art. 18, comma 1, della legge provinciale 19 giugno 2008, n. 6 (Norme di tutela e promozione delle minoranze linguistiche locali).

(Pubblicato nel suppl. ord. n. 2 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 48/I-II del 25 novembre 2008)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», ai sensi del quale il presidente della Provincia emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla giunta;

Visto l'art. 54, comma 1, numero 1), del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, in virtù del quale la Giunta provinciale è competente a deliberare i regolamenti per l'esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale;

Visto l'art. 18 della legge provinciale 19 giugno 2008, n. 6 (Norme di tutela e promozione delle minoranze linguistiche locali);



Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2449 datata 3 ottobre 2008 recante: «Approvazione del regolamento per l'accertamento della conoscenza della lingua propria delle popolazioni mòchena e cimbra (art. 18 della legge provinciale 19 giugno 2008, n. 6)»;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto

1. Questo regolamento, in attuazione dell'art. 18 della legge provinciale 19 giugno 2008, n. 6 (Norme di tutela e promozione delle minoranze linguistiche locali), disciplina le modalità e le procedure per l'accertamento della conoscenza della lingua propria delle popolazioni mòchena e cimbra ai fini dell'accesso al pubblico impiego come disciplinato dall'art. 32 della medesima legge provinciale, fermo restando quanto disposto dal decreto del presidente della Provincia 21 gennaio 2008, n. 1-108/Leg. (Regolamento per l'accertamento della conoscenza della lingua e della cultura mòchena e tedesca o cimbra e tedesca per le scuole dell'infanzia provinciali ed equiparate e per le istituzioni scolastiche e formative provinciali (art. 21 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 e art. 98 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5).

Art. 2.

Commissione d'esame

1. All'accertamento della conoscenza della lingua propria della popolazione mòchena e rispettivamente della lingua propria della popolazione cimbra provvede la commissione d'esame costituita ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del decreto del presidente della Provincia 21 gennaio 2008, n. 1-108/Leg. (Regolamento per l'accertamento della conoscenza della lingua e della cultura mòchena e tedesca o cimbra e tedesca per le scuole dell'infanzia provinciali ed equiparate e per le istituzioni scolastiche e formative provinciali (art. 21 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 e art. 98 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5).

2. Al termine di ogni seduta la commissione esaminatrice redige un verbale delle operazioni svolte e delle decisioni adottate. Il verbale viene sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario.

3. Le funzioni di segretario delle commissioni d'esame sono svolte da un dipendente della Provincia.

Art. 3.

Prove di esame

1. Con proprio provvedimento la giunta provinciale stabilisce le modalità generali per la presentazione delle domande e per l'effettuazione delle prove d'esame che si svolgono almeno una volta all'anno.

2. L'esame per i candidati in possesso del titolo di studio del I ciclo di istruzione consiste in una prova orale, da sostenersi in lingua mòchena o in lingua cimbra, volta ad accertare la conoscenza e la padronanza della lingua di minoranza; il candidato deve dimostrare la capacità di mantenere una conversazione nella lingua di minoranza a livello B1 secondo il Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue CEFR.

3. L'esame per i candidati in possesso del titolo di studio o del diploma del II ciclo di istruzione e formazione o di laurea consiste in una prova scritta e in una prova orale, da sostenersi in lingua mòchena o in lingua cimbra. La prova scritta verte su due elaborati estratti a sorte fra quelli proposti dalla commissione e riguarda la traduzione dei testi prescelti dall'italiano al mòcheno/cimbro e dal mòcheno/cimbro all'italiano. La prova orale verifica in particolare la conoscenza e la padronanza della lingua mòchena rispettivamente della lingua cimbra nelle quali il candidato deve dimostrare di sapersi esprimere correttamente nella lingua di minoranza a livello C1, secondo il Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue CEFR.

4. Costituiscono in particolare elementi di valutazione della commissione d'esame ai fini del motivato giudizio complessivo:

a) la proprietà delle risposte e l'impiego di espressioni di uso sia corrente che professionale nella lingua di minoranza;

b) la scorrevolezza e la padronanza del linguaggio;

c) l'eventuale conoscenza della lingua tedesca, attestata dal possesso di certificazioni rispettivamente di livello A1 per l'esame di cui al punto 2 e di livello B1 per l'esame di cui al punto 3, secondo il CEFR.

5. La prova di esame si intende superata se il candidato consegue la votazione di almeno 18/30 in ciascuna prova.

6. La prova orale si svolge in un'aula aperta al pubblico.

7. La sede degli esami è stabilita rispettivamente presso l'Istituto Mòcheno/Bersntoler Kulturinstitut e l'Istituto Cimbro/Kulturinstitut Lusérn.

Art. 4.

Attestato di conoscenza della lingua mòchena e cimbra

1. Il servizio provinciale per le minoranze linguistiche locali rilascia l'attestato di conoscenza della lingua propria della popolazione mòchena rispettivamente della popolazione cimbra ai candidati che, sulla base dell'elenco redatto dalla commissione d'esame, hanno superato la prova d'esame ai sensi dell'art. 3, comma 5.

2. L'attestato è valido ai fini dell'accesso al pubblico impiego con precedenza assoluta secondo quanto stabilito dall'art. 32 della legge provinciale n. 6/2008.

3. L'attestato ha validità a tempo indeterminato.

4. Il servizio provinciale per le minoranze linguistiche locali cura la tenuta di un registro informatico con l'elenco dei possessori dell'attestato di cui al comma 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 23 ottobre 2008

DELLAI

(Omissis).

09R0027

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (Provincia di Bolzano)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
24 ottobre 2008, n. 59.

Abrogazione del regolamento di esecuzione relativo allo svolgimento delle elezioni degli organi collegiali a livello di istituzioni scolastiche.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Trentino-Alto Adige n. 50/I-II del 9 dicembre 2008)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 3773 del 20 ottobre 2008;



E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Abrogazione

1. È abrogato il decreto del presidente della giunta provinciale 12 agosto 1996, n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 24 ottobre 2008

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 2008, registro n. 1, foglio n. 32

(Omissis).

09R0153

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
13 novembre 2008, n. 63.

Gestione dell'aeroporto civile di Bolzano.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Trentino-Alto Adige n. 50/I-II del 9 dicembre 2008)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 4217 del 10 novembre 2008;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le modalità, la durata e le altre condizioni della gestione dell'aeroporto civile di Bolzano, in esecuzione dell'art. 11 della legge provinciale 14 dicembre 1974, n. 37, e successive modifiche; disciplina inoltre i rapporti tra la società di gestione, la provincia autonoma di Bolzano, l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) e le altre amministrazioni coinvolte nella gestione dell'aeroporto, con riferimento alle rispettive competenze. In particolare esso disciplina:

- a) lo sfruttamento dell'area destinata all'aeroporto di Bolzano per lo svolgimento di compiti e servizi necessari per consentire l'operatività dell'aeroporto di Bolzano nei confronti dell'aviazione;
- b) l'utilizzo dell'infrastruttura aeroportuale;
- c) la gestione dei servizi di assistenza a terra;
- d) gli standard qualitativi dei servizi.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) «provincia»: la provincia autonoma di Bolzano;
- b) «aeroporto»: l'area sita nei comuni di Bolzano e Laives, destinata all'atterraggio, al decollo e alle manovre di aeromobili, inclusi gli impianti annessi necessari alle esigenze del traffico aereo e quelli per il

servizio degli aeromobili, nonché gli impianti necessari a fornire assistenza ai servizi aerei;

c) «gestore»: soggetto incaricato dalla provincia della gestione totale dell'aeroporto, del coordinamento delle attività dei vari operatori presenti nell'aeroporto, nonché della gestione dei servizi di assistenza a terra;

d) «concessione»: il provvedimento della provincia per l'affidamento della gestione;

e) «assessore alla mobilità»: l'assessore o assessora competente in materia di comunicazioni e trasporti di interesse provinciale;

f) «servizi di linea»: i servizi di trasporto aereo regolari con tratta ed orario definiti, destinati a soddisfare le esigenze di mobilità da o verso la provincia di Bolzano;

g) «vettore aereo»: qualsiasi impresa di trasporti aerei munita di valida licenza di esercizio.

Art. 3.

Rapporti cori organismi statali

1. I rapporti con gli organi statali, ai quali sono riservate tutte le attività di competenza esclusiva dello Stato, tra cui in particolare l'ordine e la sicurezza pubblica e la difesa civile, ed il relativo coordinamento, sono disciplinati con apposito atto.

Art. 4.

Compiti del gestore

1. Al gestore compete la gestione funzionale e lo sfruttamento economico dell'aeroporto. Questi:

- a) deve garantire la piena funzionalità dell'aeroporto;
- b) è responsabile della manutenzione e di ogni intervento relativo ad opere edili o di genio civile;
- c) è responsabile della sicurezza, che assicura mediante l'attivazione di tutte le misure e cautele suggerite dalla tecnica e dalla pratica atte ad evitare sinistri o l'intrusione di terzi;
- d) svolge i servizi di cui all'art. 5;
- e) è competente per l'attività di marketing nei confronti dei clienti, di operatori turistici e vettori aerei.

2. Nello svolgimento dei compiti affidati, il gestore deve attenersi alle direttive impartite dalla provincia.

Art. 5.

Servizi affidati al gestore

1. Il gestore deve garantire la fornitura dei servizi di assistenza a terra, e cioè i servizi di handling e quanto necessario alla piena funzionalità dell'aeroporto, così come definito nel contratto di servizio di cui all'art. 9.

Art. 6.

Concessione

1. La provincia affida al gestore i compiti ed i servizi di cui agli articoli 4 e 5, previo accertamento dei requisiti di idoneità giuridica, economica, finanziaria e tecnica di cui all'art. 7.

2. La concessione deve contenere:

- a) le generalità del concessionario;
- b) la durata della concessione.

3. Alla concessione sono allegati:

- a) il contratto di servizio di cui all'art. 9;
- b) l'atto di definizione degli standard di cui all'art. 15.

4. La durata della concessione non può essere superiore ad anni 20.



Art. 7.
Requisiti

1. La concessione di cui all'art. 6 può essere rilasciata a soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

- a) onorabilità;
- b) capacità finanziaria;
- c) competenza professionale.

Art. 8.
Affidamento in house

1. È consentito l'affidamento in house, a condizione che la provincia eserciti il controllo analogo in ragione dei principi fissati in materia.

Art. 9.
Rapporti con la provincia

1. Il rapporto tra il gestore e la provincia è disciplinato dal contratto di servizio contenente la disciplina dei relativi diritti ed obblighi ed in particolare:

- a) lo svolgimento in dettaglio dei servizi e dei compiti;
- b) l'erogazione dei servizi;
- c) i livelli qualitativi e di sicurezza;
- d) gli standard qualitativi di cui all'art. 15.

2. Allo scopo di garantire l'utilizzo ottimale ed una gestione efficiente dell'infrastruttura, dei servizi, dei compiti e delle risorse finanziarie disponibili, il gestore deve presentare all'approvazione della provincia un piano d'impresa, comprendente i programmi di finanziamento e di investimento nonché di svolgimento dei servizi e compiti affidati.

3. Nel contratto di servizio è definito il corrispettivo che la provincia riconosce per lo svolgimento dei servizi e dei compiti affidati al gestore, tenuto conto degli introiti e delle royalty dovuti per l'erogazione dei servizi di cui all'art. 5. Tale corrispettivo corrisponde a quello riconosciuto ad aeroporti di pari categoria e traffico e deve comunque consentire il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario in relazione alla qualità del servizio da prestare.

Art. 10.
Validità

1. La provincia, in qualsiasi momento, può verificare o richiedere all'impresa di comprovare il possesso ed il mantenimento dei requisiti dichiarati all'atto del conferimento della concessione.

2. Se nel corso dell'istruttoria viene accertata una carenza nell'organizzazione dell'impresa, la provincia può confermare la concessione per un periodo corrispondente al tempo necessario alla riorganizzazione dell'impresa e comunque non superiore al periodo di dodici mesi, purché non sia compromessa la sicurezza del servizio.

3. Il gestore deve richiedere alla provincia l'autorizzazione prima di procedere a modifiche della configurazione giuridica dell'impresa e, in particolare, nei casi di fusione, incorporazione o acquisizione del controllo societario da parte di un altro soggetto.

4. Al fine di verificare l'effettivo adempimento e il rispetto di quanto stabilito dal presente articolo, la provincia provvede periodicamente al riesame della posizione del gestore, ferma restando comunque la possibilità di procedere, in qualsiasi momento, ad apposite verifiche circa l'osservanza e la sussistenza dei suddetti obblighi e requisiti.

Art. 11.
Revoca

1. La concessione è revocata qualora:

- a) non sussistano i requisiti richiesti per il conferimento;
- b) siano state commesse gravi irregolarità nell'esercizio dei servizi previsti nel contratto di servizio di cui all'art. 9;

c) non siano stati attuati i provvedimenti adottati dalla provincia ai sensi del presente regolamento;

d) non siano stati ottemperati gli obblighi previsti dal contratto di servizio di cui all'art. 9;

e) nei confronti del gestore risulti attivata una procedura concorsuale;

f) venga accertata l'impossibilità di realizzare, entro un ragionevole lasso di tempo, una soddisfacente ristrutturazione, così come richiesto dalla provincia in sede di verifica ai sensi dell'art. 10.

Art. 12.
Utilizzo

1. Il gestore deve mettere l'aeroporto a disposizione dell'aviazione.

2. Il gestore, sulla base di quanto disposto dalla provincia, determina il corrispettivo dovuto dall'aviazione per l'utilizzo dei servizi erogati e procede alla riscossione dello stesso.

Art. 13.
Contabilità

1. Il gestore deve utilizzare una contabilità che evidenzia l'imputazione dei costi relativi a tutti i processi industriali relativi alla sua attività.

2. I dati contabili sono comunicati annualmente alla provincia, corredati di tutte le informazioni necessarie alla valutazione dell'efficienza della spesa e del rispetto del tendenziale equilibrio tra costi e ricavi.

3. Il gestore deve trasmettere tutti i dati necessari per determinare le effettive entrate, percepite a qualsiasi titolo. Tali dati devono essere certificati dai revisori e dalle revisore dei conti o dal collegio sindacale. In ogni caso il gestore deve consentire ogni verifica ed esibire ogni documentazione, con facoltà di estrazione dei dati da parte della provincia o di soggetti all'uopo incaricati.

Art. 14.
Prospetto informativo

1. Il gestore, sulla base delle indicazioni e prescrizioni della provincia, elabora un prospetto informativo, secondo le modalità definite nel contratto di servizio di cui all'art. 9.

Art. 15.
Sistema di qualità

1. Con il contratto di servizio di cui all'art. 9 sono imposti al gestore:

- a) standard qualitativi dei servizi;
- b) standard di volume di traffico, nel rispetto delle limitazioni previste dalla vigente normativa in materia di tutela dell'ambiente.

2. Gli standard sono definiti dalla provincia in coerenza con il piano d'impresa di cui all'art. 9.

Art. 16.
Sanzioni

1. La provincia verifica il rispetto degli obblighi assunti dal gestore ed il raggiungimento degli standard di cui all'art. 15, secondo le modalità definite nel contratto di servizio di cui all'art. 9.

2. A tal fine sono parametri di riferimento:

- a) lo sviluppo del volume di traffico;
- b) la soddisfazione dell'utenza attraverso sondaggi sulla clientela, con l'uso di apposite schede di intervista;
- c) il funzionamento dell'infrastruttura.



3. Il mancato raggiungimento degli standard definiti dalla provincia non comporta nessuna decurtazione del corrispettivo se ciò non è prevedibile né influenzabile da parte del gestore. Il gestore sarà in ogni caso tenuto a raggiungere, entro un ragionevole tempo, gli standard richiesti.

4. Il contratto di servizio di cui all'art. 9 prevede apposite sanzioni pecuniarie nell'ipotesi di inadempimento agli obblighi assunti dal gestore.

Art. 17.

Comitato tecnico di gestione

1. È costituito il «Comitato tecnico di gestione», di cui fanno parte due rappresentanti della provincia e un o una rappresentante del gestore.

Art. 18.

Infrastruttura aeroportuale

1. Il gestore può prevedere, per mezzo del piano d'impresa di cui all'art. 7, i lavori necessari alla manutenzione, all'adeguamento e al potenziamento dell'infrastruttura aeroportuale, incluse le pertinenze ad essa funzionali e necessarie per lo svolgimento dei compiti e dei servizi assegnati. La provincia può approvare anche solo parte delle opere previste nel piano d'impresa oppure integrare le stesse.

2. La provincia può incaricare dell'esecuzione delle opere necessarie direttamente il gestore, purché sussistano i necessari presupposti, eseguire direttamente i lavori o affidarli ad altra società da essa controllata.

3. La ripartizione della spesa necessaria all'esecuzione dei lavori viene stabilita mediante protocollo d'intesa tra il gestore e la provincia.

4. Tutti gli interventi gravanti sull'infrastruttura aeroportuale devono essere preventivamente concordati con il Ministero dei trasporti e con l'ENAC.

Art. 19.

Attuazione

1. Tutti gli atti necessari all'attuazione del presente regolamento sono adottati dall'assessore alla mobilità.

Art. 20.

Norma transitoria

1. All'attuale gestore dell'aeroporto, che svolge i compiti e i servizi previsti dal presente regolamento dal 28 marzo 1999, la concessione di cui all'art. 6 è rilasciata per una durata non superiore a venti anni, qualora siano soddisfatti tutti i requisiti previsti dal presente regolamento e a condizione che alla provincia siano riconosciuti i poteri di cui all'art. 8, comma 2.

Art. 21.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 13 novembre 2008

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti il 21 novembre 2008, registro n. 1, foglio n. 31

09R0154

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
5 marzo 2009, n. 057/Pres.

Regolamento per le forniture, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte dell'Ufficio Stampa della Presidenza della Regione e per la valutazione della congruità dei contratti nei quali sia parte l'Ufficio medesimo.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della
Regione Friuli-Venezia Giulia n. 11 del 18 marzo 2009)

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 1, primo comma, punto 3), lettere a) e c), e punto 4), lettere a) e b), della legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23 «Sovvenzioni, contributi, sussidi e spese dirette, per finalità istituzionali» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 8, comma 52, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 2001)»;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384 «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spesa in economia»;

Visto l'art. 4 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12, che disciplina le modalità di acquisto di beni e servizi da parte dell'Amministrazione regionale per importi inferiori alla soglia di rilievo comunitario, così come modificato dall'art. 3 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 17;

Vista la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 «Norme in materia di programmazione finanziaria e contabilità regionale» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il proprio decreto 21 luglio 2004, n. 0243/Pres., con il quale è stato emanato il «Regolamento per le forniture, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte dell'Ufficio Stampa della Presidenza regionale e per la valutazione della congruità dei contratti nei quali sia parte l'ufficio medesimo», così come successivamente modificato ed integrato con proprio decreto 23 maggio 2007, n. 0141/Pres.;

Visto il proprio decreto 5 giugno 2006, n. 0175/Pres., con il quale è stato emanato il «Regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi da parte della Direzione generale e per la valutazione della congruità sui contratti nei quali sia parte la Direzione generale medesima»;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 6 agosto 2008, n. 1580, con cui le competenze attribuite alla Direzione della comunicazione della Direzione generale sono state assegnate all'Ufficio Stampa della Presidenza della Regione;

Attesa la necessità di provvedere mediante un nuovo provvedimento alla regolamentazione per l'acquisizione delle spese in economia di pertinenza dell'Ufficio Stampa della Presidenza, anche in conseguenza della riorganizzazione amministrativa;

Visto l'art. 42 dello Statuto regionale di autonomia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 23 febbraio 2009, n. 374;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento per le forniture, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte dell'Ufficio Stampa della Presidenza della Regione e per la valutazione della congruità dei contratti



nei quali sia parte l'Ufficio medesimo», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

Regolamento per le forniture, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte dell'Ufficio Stampa della Presidenza della Regione e per la valutazione della congruità dei contratti nei quali sia parte l'Ufficio medesimo.

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento disciplina le modalità, i limiti le procedure per l'acquisizione di beni e servizi in economia da parte dell'Ufficio Stampa della Presidenza della Regione, ai sensi dell'art. 1, primo comma, punto 3), lettere *a*) e *c*), e punto 4), lettere *a*) e *b*), della legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23 (Sovvenzioni, contributi, sussidi e spese dirette, per finalità istituzionali), in relazione alle competenze di cui alla deliberazione della Giunta regionale 6 agosto 2008, n. 1580, ed ai sensi dell'art. 8, comma 52, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2.

Tipologie di spesa

1. Rientrano tra le spese di cui all'art. 1:

a) l'acquisto di beni e servizi per la promozione della Regione e dell'attività svolta, attraverso forme espressive sia tradizionali che multimediali, quali:

1) lavori tipografici finalizzati alla produzione di materiale editoriale vario;

2) realizzazione di pubblicazioni illustranti il Friuli Venezia Giulia e l'attività delle varie strutture dell'Amministrazione regionale;

3) acquisto di prodotti editoriali per la promozione delle realtà territoriali;

4) produzione di supporti multimediali;

5) progettazione e realizzazione di inserti redazionali e di messaggi promozionali nonché loro successiva diffusione sui vari organi di stampa e radiotelevisivi;

6) affissione e diffusione di manifesti;

7) fasi propedeutiche alla realizzazione dei lavori di cui ai punti 1), 2) e 3) nonché di preparazione per la loro successiva diffusione;

b) l'acquisto di beni e servizi per l'organizzazione di manifestazioni, convegni e congressi, quali locazione, allestimento ed abbellimento della sala adibita alle riunioni, noleggio e installazione di impianti tecnologici, predisposizione e stampa di inviti e materiale promozionale e illustrativo degli eventi, deregistrazioni, colazioni e rinfreschi di lavoro, spese di ospitalità, compensi ai relatori, rimborso spese di viaggio, spese di trasporto, e per quant'altro necessario per la migliore riuscita delle manifestazioni;

c) gli acquisti e noleggio di servizi radiotelevisivi e fotografici, produzione, sviluppi, duplicazioni, ingrandimenti, diapositive, riprese aeree e simili, archiviazione e gestione archivi anche tramite sistemi informatici;

d) le spese dirette per la produzione fotocinematografica e televisiva dell'Ufficio Stampa quali:

1) spese per acquisto di pellicole, loro sviluppo, stampa e sonorizzazione;

2) spese per acquisto nastri magnetici, videocassette, DVD e CD rom, lampadine, riflettori, batterie, cavi ed accessori;

3) spese per lavori tipografici per didascalie, scritte, ecc., acquisto e sviluppo materiale fotografico e fotomeccanico;

4) spese per diritti d'autore e dischi per le colonne musicali, speaker e traduttori e doppiatori in lingue straniere;

5) spese per operatori e collaboratori esterni (attori, comparse, tecnici, giornalisti, presentatori televisivi, ecc.) e consulenti esperti nelle materie trattate;

6) spese per spedizione del materiale girato;

7) spese per manutenzione e revisione delle attrezzature ed acquisto pezzi di ricambio;

8) spese per allestimenti in studio e di ogni altra spesa riguardante la produzione e diffusione di documentari cinematografici e di altro materiale audiovisivo realizzato dalla Regione;

e) i servizi di trasmissione dati attraverso strutture terrestri o satellitari;

f) l'acquisto di attrezzature d'ufficio quali attrezzature informatiche varie, personal computer portatili stampanti anche a colori e materiali accessori e ausiliari, di ricambio e di consumo, ed altri materiali ed attrezzature il cui acquisto risulti urgente ed indifferibile;

g) l'acquisto di materiali e attrezzature quali video-registratori, video-proiettori, altoparlanti, impianti di amplificazione, di diffusione sonora e di registrazione, materiali di ricambio, di consumo, ausiliario e accessorio nonché prestazioni di installazione, manutenzione, riparazione e restauro per tutto quanto precede;

h) l'acquisto di materiali ed apparecchiature per la produzione televisiva e relativi accessori;

i) l'acquisto di libri, riviste e pubblicazioni cosiddetti di facile consumo o acquistati per essere distribuiti agli impiegati quale strumento di lavoro, anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line e quotidiani;

l) la partecipazione del personale a specifici corsi, seminari, convegni e iniziative volte alla formazione e all'aggiornamento professionale;

m) l'acquisizione di servizi informativi di stretta attualità e notiziari di agenzia, di specifico interesse per l'attività istituzionale dell'Amministrazione regionale, necessari per lo svolgimento dell'attività propria dell'Ufficio Stampa della Presidenza della Regione;

n) la realizzazione di rassegne della stampa quotidiana e periodica anche in via telematica.

Art. 3.

Forme di esecuzione

1. Le spese di cui all'art. 2 possono essere effettuate:

a) in amministrazione diretta;

b) a cottimo fiduciario.

2. Nell'amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente noleggiati e con personale proprio.

3. Nel cottimo fiduciario le acquisizioni di beni e servizi avvengono mediante affidamento a persone o imprese.

4. Si ricorre ad entrambe le modalità quando motivi tecnici od opportunità rendono necessaria l'esecuzione delle forniture in parte con l'amministrazione diretta e in parte con il cottimo fiduciario.

Art. 4.

Disposizione ed esecuzione delle spese in economia

1. Il Capo Ufficio Stampa della Presidenza della Regione dispone le spese di cui all'art. 2.

2. All'esecuzione delle spese di cui all'art. 2 provvede il Funzionario delegato dell'Ufficio Stampa della Presidenza della Regione individuato tra il personale assegnato alla medesima struttura e collocato in una categoria non inferiore alla D.



Art. 5.

Limiti di spesa

1. Per le tipologie di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b), e) ed h), l'importo di ogni singola spesa, da eseguirsi in economia, non può superare il limite di 50.000,00 euro al netto di ogni onere fiscale.

2. Per le tipologie di cui all'art. 2, comma 1, lettere c), d), o g), l'importo di ogni singola spesa, da eseguirsi in economia, non può superare il limite di 30.000,00 euro al netto di ogni onere fiscale.

3. Per le tipologie di cui all'art. 2, comma 1, lettere i) ed l) l'importo di ogni singola spesa, da eseguirsi in economia, non può superare l'importo di 8.000,00 euro.

4. Per le tipologie di cui all'art. 2, comma 1, lettere m) ed n), l'importo di ogni singola spesa, da eseguirsi in economia, non può superare il limite di 130.000,00 euro al netto di ogni onere fiscale.

5. È vietato frazionare artificiosamente spese relative a forniture, provviste e servizi, che abbiano carattere unitario, da cui possa derivare l'inosservanza del limite di spesa stabilito ai commi 1, 2, 3 e 4.

Art. 6.

Modalità di esecuzione del cottimo fiduciario

1. Salvo quanto disposto dall'art. 7 per l'esecuzione delle spese di cui all'art. 2 sono richiesti preventivi, o offerte, ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti.

2. I preventivi di cui al comma 1 contengono la descrizione dell'oggetto del contratto, le condizioni generali che lo regolano, la durata del rapporto contrattuale, le condizioni di esecuzione, le penalità da applicare in caso di ritardi o inadempienze, nonché ogni altra condizione ritenuta necessaria dall'Amministrazione.

3. Nella richiesta di preventivi od offerte, in relazione alla natura della fornitura, sono specificati i criteri di scelta, avendo riguardo al prezzo, ai requisiti tecnico-qualitativi della fornitura, alle condizioni di esecuzione.

4. Fra i preventivi pervenuti la scelta cade su quello ritenuto più conveniente, secondo i criteri indicati dal comma 3.

5. La lettera d'invito, i preventivi e le offerte possono essere comunicati via telefax e sono conservati agli atti.

Art. 7.

Ricorso ad un determinato contraente

1. È consentito il ricorso ad un determinato contraente:

a) nei casi di unicità, specificità o di urgenza delle forniture;

b) quando, successivamente alla richiesta di preventivi ad almeno cinque soggetti, non è stata presentata alcuna offerta;

c) qualora la spesa non superi l'importo di Euro 20.000,00 al netto di ogni onere fiscale, nel rispetto dei limiti fissati all'art. 5;

d) quando il costo del bene da acquisire sia fissato in modo univoco dal mercato;

e) per l'affidamento di forniture destinate al completamento, al rinnovo parziale o all'ampliamento di quelle esistenti, qualora il ricorso ad altri fornitori obblighi ad acquistare materiale di tipologia anche tecnica differente, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbe situazioni di incompatibilità;

f) per l'affidamento, alle stesse condizioni di contratti in corso con l'Amministrazione regionale, di forniture omogenee, nei limiti di quanto necessario.

2. Ai fini del presente articolo, è richiesto il parere di congruità espresso dal Capo Ufficio Stampa della Presidenza che può richiedere, a seconda della fornitura, il parere del Dirigente responsabile della struttura competente per materia.

Art. 8.

Procedure di acquisto

1. L'ordinazione dei beni e dei servizi deve effettuarsi con lettera od altro atto del Funzionario delegato su disposizione del Capo Ufficio Stampa della Presidenza della Regione, e deve contenere oltre agli elementi di cui all'art. 6, comma 2, i prezzi, le modalità di pagamento, i termini di pagamento e di consegna.

2. Con la lettera o con altro atto di cui al comma precedente deve inoltre essere richiesta espressa accettazione della ordinazione dei beni o dei servizi da parte dell'impresa o della persona cui è stata affidata la fornitura, anche a i fini dell'applicazione delle penali e dell'esecuzione in danno o del risarcimento del danno.

Art. 9.

Inadempimento

1. In caso di inadempimento dell'impresa o persona cui è stata affidata l'esecuzione, o la fornitura, in economia dei beni o dei servizi, l'Amministrazione regionale agisce per il risarcimento del danno, oltre le penali stabilite ai sensi dell'art. 8, comma 2.

Art. 10.

Regolare esecuzione

1. Tutti i beni ed i servizi oggetto del presente regolamento sono soggetti rispettivamente a collaudo o alla verifica della regolare esecuzione da parte di un dipendente assegnato all'Ufficio Stampa e collocato in una categoria non inferiore alla D, a tal fine incaricato dal Capo Ufficio Stampa.

Art. 11.

Liquidazione delle spese e pagamento

1. La liquidazione delle spese avviene previa presentazione di fatture o note di addebito che devono essere munite dell'attestazione dell'avvenuto collaudo o della verifica della regolare esecuzione, e dell'attestazione, se del caso, della presa in carico inventariale.

2. Il pagamento è disposto a mezzo di ordinativi di pagamento emessi su apertura di credito presso la Tesoreria regionale, intestate al Funzionario delegato.

3. Per il pagamento relativo a provviste minute e di pronta consegna il Funzionario delegato può effettuare dei prelievi in contanti sulle aperture di credito previste al comma 2.

Art. 12.

Rendicontazione delle spese

1. Il Funzionario delegato provvede alla rendicontazione delle somme erogate sulle aperture di credito secondo le norme vigenti in materia.

Art. 13.

Congruità

1. Il parere di congruità su tutti i contratti per i quali non si ricorra al sistema in economia e nei quali è parte l'Ufficio Stampa della Presidenza della Regione è espresso dal Capo Ufficio Stampa.



Art. 14.

Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio, sulla contabilità generale dello Stato) ed al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato), e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 15.

Abrogazioni

1. Sono abrogati, in particolare:

a) il Regolamento per le forniture, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte dell'Ufficio Stampa della Presidenza regionale e per la valutazione della congruità dei contratti nei quali sia parte l'Ufficio medesimo emanato con decreto del Presidente della Regione 21 luglio 2004, n. 0243/Pres. successivamente modificato ed integrato con il decreto del Presidente della Regione 23 maggio 2008, n. 0141/Pres.;

b) le lettere l), m) ed n) del comma 1 dell'art. 1 del Regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi da parte della Direzione generale e per la valutazione della congruità sui contratti nei quali sia parte la Direzione generale medesima emanato con decreto del Presidente della Regione 5 giugno 2006, n. 0175/Pres.

Art. 16.

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il Presidente: TONDO

09R0403

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 20 aprile 2009, n. 072/Pres.

Legge regionale n. 18/2005, articolo 24. Regolamento concernente le procedure e i requisiti per l'accreditamento di servizi al lavoro, le modalità di tenuta dell'Elenco regionale dei soggetti accreditati e l'affidamento dei servizi al lavoro ai sensi dell'articolo 24, comma 4, lettere a), b), c), d) e), g) e h) della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 13 del 1° aprile 2009)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro);

Visti il programma triennale regionale di politica del lavoro 2006 - 2008, approvato con deliberazione della giunta regionale 21 aprile 2006, n. 856 ed i successivi aggiornamenti annuali approvati con deliberazioni giuntali 23 novembre 2007, n. 2892, e 11 dicembre 2008, n. 2756;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 (disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell'art. 45, comma 1, lettera a) della legge 17 maggio 1999, n. 144), come modificato dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297 (disposizioni modificative e correttive del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, recante norme per agevolare l'incontro tra domanda e offerta

di lavoro, in attuazione dell'art. 45, comma 1, lettera a) della legge 17 maggio 1999, n. 144);

Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), ed in particolare l'art. 7, il quale dispone che le regioni, sentite le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, istituiscono appositi elenchi per l'accreditamento degli operatori pubblici e privati che operano nel proprio territorio nel rispetto degli indirizzi da esse definiti ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, e dei seguenti principi e criteri:

a) garanzia della libera scelta dei cittadini, nell'ambito di una rete di operatori qualificati, adeguata per dimensione e distribuzione alla domanda espressa dal territorio;

b) salvaguardia di standard omogenei a livello nazionale nell'affidamento di funzioni relative all'accertamento dello stato di disoccupazione e al monitoraggio dei flussi del mercato del lavoro;

c) costituzione negoziale di reti di servizio ai fini dell'ottimizzazione delle risorse;

d) obbligo della interconnessione con la borsa continua nazionale del lavoro, nonché l'invio alla autorità concedente di ogni informazione strategica per un efficace funzionamento del mercato del lavoro;

e) raccordo con il sistema regionale di accreditamento degli organismi di formazione;

Vista la deliberazione della giunta regionale 22 aprile 2005, n. 860, recante gli standard generali di qualità e standard essenziali dei servizi per l'impiego nella regione Friuli-Venezia Giulia;

Visto in particolare l'art. 24, comma 4, della citata legge regionale n. 18/2005, che prevede che la giunta regionale, sentite le associazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni di lavoratori comparativamente più rappresentative, definisce, tra l'altro:

a) le procedure per l'accreditamento;

b) i requisiti minimi per l'accreditamento relativi alle capacità gestionali e logistiche, alle competenze professionali, alla situazione economica, alle esperienze maturate nel contesto territoriale di riferimento necessari per la concessione e la revoca dell'accreditamento;

c) le modalità di verifica del mantenimento dei requisiti ai fini della revoca;

d) le modalità di tenuta dell'elenco dei soggetti accreditati;

e) i criteri di misurazione dell'efficacia ed efficienza dei servizi erogati;

g) gli standard essenziali di erogazione dei servizi al lavoro;

h) gli strumenti negoziali con cui possono essere affidati servizi al lavoro;

Rilevato che, come risulta da recenti indagini, la situazione di crisi internazionale è destinata a produrre ricadute sulle prospettive economiche ed anche occupazionali della nostra regione; Considerato pertanto opportuno, anche in vista del prevedibile aumento delle situazioni di criticità occupazionale e delle richieste di ricollocazione e riqualificazione professionale, di prevedere il ricorso a strumenti più specifici e mirati di collocamento e ricollocazione occupazionale, allo scopo di sostenere e integrare le attività già svolte dai centri pubblici per l'impiego;

Ritenuto perciò di procedere all'implementazione dell'istituto dell'accreditamento regionale, in attuazione di quanto già previsto nel sopra citato aggiornamento annuale del programma triennale regionale di politica del lavoro, definendo con regolamento:

a) le procedure per l'accreditamento;

b) i requisiti minimi per l'accreditamento relativi alle capacità gestionali e logistiche, alle competenze professionali, alla situazione economica, alle esperienze maturate nel contesto territoriale di riferimento necessari per la concessione e la revoca dell'accreditamento;

c) le modalità di verifica del mantenimento dei requisiti ai fini della revoca;

d) le modalità di tenuta dell'elenco dei soggetti accreditati;

e) i criteri di misurazione dell'efficacia ed efficienza dei servizi erogati;



g) gli standard essenziali di erogazione dei servizi al lavoro;

h) gli strumenti negoziali con cui possono essere affidati servizi al lavoro;

Sentiti il comitato di coordinamento interistituzionale e la commissione regionale per il lavoro, che nelle rispettive sedute del 27 gennaio 2009 e del 11 febbraio 2009 hanno esaminato lo schema del presente provvedimento esprimendo sul medesimo parere favorevole;

Visto l'art. 42 dello statuto regionale di autonomia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Vista la deliberazione della giunta regionale 5 marzo 2009, n. 506, con la quale è stato approvato il «Regolamento concernente le procedure e i requisiti per l'accreditamento di servizi al lavoro, le modalità di tenuta dell'elenco regionale dei soggetti accreditati e l'affidamento dei servizi al lavoro ai sensi dell'art. 24, comma 4, lettere a), b), c), d) e), g) e h) della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)»;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento concernente le procedure e i requisiti per l'accreditamento di servizi al lavoro, le modalità di tenuta dell'elenco regionale dei soggetti accreditati e l'affidamento dei servizi al lavoro ai sensi dell'art. 24, comma 4, lettere a), b), c), d) e), g) e h) della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)», nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

Regolamento concernente le procedure e i requisiti per l'accreditamento di servizi al lavoro, le modalità di tenuta dell'elenco regionale dei soggetti accreditati e l'affidamento dei servizi al lavoro ai sensi dell'articolo 24, comma 4, lettere a), b), c), d) e), g) e h) della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro).

Capo I

FINALITÀ E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità

1. Il presente atto, in attuazione dell'art. 24, comma 4, lettere a), b), c), d), e), g) e h) della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro) stabilisce:

a) i requisiti minimi per l'accreditamento relativi alle capacità gestionali e logistiche, alle competenze professionali, alla situazione economica, alle esperienze maturate nel contesto territoriale di riferimento necessari per la concessione e la revoca dell'accreditamento;

b) le procedure per l'accreditamento;

c) le modalità di tenuta dell'elenco dei soggetti accreditati e le modalità di verifica del mantenimento dei requisiti ai fini della revoca;

d) i criteri di misurazione dell'efficacia ed efficienza dei servizi erogati;

e) gli standard essenziali di erogazione dei servizi al lavoro;

f) gli strumenti negoziali con cui possono essere affidati servizi al lavoro.

Art. 2.

Accreditamento e affidamento dei servizi

1. L'accreditamento è finalizzato a introdurre standard predefiniti di qualità per i soggetti che operano nell'erogazione dei servizi al lavoro.

2. L'iscrizione nell'elenco regionale dei soggetti accreditati per l'erogazione di servizi al lavoro di cui all'art. 7 costituisce requisito preliminare per poter ottenere l'affidamento, con atto successivo e distinto, da parte della Regione o delle Province, dei servizi al lavoro di cui all'art. 24, comma 3, della legge regionale n. 18/2005.

3. L'affidamento dei servizi al lavoro ai soggetti accreditati è disposto attraverso procedure di evidenza pubblica.

Capo II

REQUISITI PER L'ACCREDITAMENTO

Art. 3.

Requisiti

1. Ai fini dell'accreditamento per i servizi al lavoro è necessario il possesso, da parte del soggetto richiedente, dei requisiti elencati negli articoli 4, 5 e 6.

Art. 4.

Requisiti giuridici e finanziari

1. Per l'iscrizione all'albo è richiesto il possesso, da parte del soggetto richiedente, dei seguenti requisiti giuridici e finanziari:

a) costituzione sotto forma di società di capitali, società cooperativa o consorzio di cooperative ovvero di società di persone;

b) acquisizione di un capitale versato non inferiore a 50.000 euro;

c) previsione nello statuto, come oggetto sociale prevalente, anche se non esclusivo, di almeno una delle seguenti attività:

1) somministrazione di lavoro;

2) intermediazione;

3) ricerca e selezione di personale;

4) supporto alla ricollocazione professionale;

d) nel caso di soggetti polifunzionali, non caratterizzati da un oggetto sociale esclusivo, devono essere presenti distinte divisioni operative, gestite con strumenti di contabilità analitica, tali da rendere conoscibili tutti i dati economici-gestionali specifici;

e) mancato assoggettamento a fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo o a procedure per la dichiarazione di una delle predette situazioni;

f) rispetto degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione nazionale;

g) rispetto degli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali;

h) rispetto della normativa in materia di diritto al lavoro dei disabili;

i) rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

j) applicazione integrale degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali e aziendali, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative e della normativa vigente sull'attuazione del principio di parità di genere;

k) in capo agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti muniti di rappresentanza e ai soci accomandatari:

1) assenza di condanne penali, anche non definitive, ivi comprese le sanzioni sostitutive di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni, per delitti contro il patrimonio



nio, per delitti contro la fede pubblica o contro l'economia pubblica, per il delitto previsto dall'art. 416-bis del codice penale, o per delitti non colposi per i quali la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, per delitti o contravvenzioni previsti da leggi dirette alla prevenzione degli infortuni sul lavoro o, in ogni caso, previsti da leggi in materia di lavoro o di previdenza sociale;

2) assenza di sottoposizione alle misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, o della legge 13 settembre 1982, n. 646.

Art. 5.

Requisiti strutturali

1. Per l'iscrizione all'albo è richiesto il possesso, da parte del soggetto richiedente, dei seguenti requisiti strutturali:

a) sede legale o almeno una unità operativa nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia;

b) esercizio dell'attività per cui viene richiesto l'accreditamento, in locali:

1) distinti da quelli di altri soggetti;

2) conformi alla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro;

3) conformi alla normativa in materia di tutela di igiene e sicurezza;

4) conformi alla normativa in materia di accessibilità per i disabili;

5) attrezzati con adeguati arredi per l'attesa dell'utenza;

6) atti a garantire la riservatezza durante i colloqui individuali;

c) apertura al pubblico in orario d'ufficio dei locali adibiti a sportello per lo svolgimento delle attività per cui viene richiesto l'accreditamento;

d) disponibilità, in ciascuna unità operativa, di:

1) attrezzature d'ufficio idonee allo svolgimento delle attività per cui viene richiesto l'accreditamento;

2) collegamenti telematici idonei a interconnettersi con la borsa continua nazionale del lavoro attraverso il nodo regionale e al sistema informativo regionale (SIL);

e) una volta rilasciato l'accreditamento, indicazione visibile all'esterno e all'interno dei locali delle unità organizzative:

1) degli estremi del provvedimento di iscrizione all'elenco regionale,

2) del servizio e degli orari di apertura al pubblico garantiti;

3) dell'organigramma delle funzioni aziendali nonché del responsabile della unità organizzativa.

Art. 6.

Requisiti professionali

1. Per l'iscrizione all'albo è richiesto il possesso, da parte del soggetto richiedente, per ciascuna unità organizzativa presente nella regione Friuli-Venezia Giulia, dei seguenti requisiti concernenti il personale impiegato:

a) organico di almeno due unità di personale qualificato in possesso di adeguate competenze professionali, che possono derivare, alternativamente, da un'esperienza professionale di durata non inferiore a due anni, acquisita in qualità di dirigente, quadro, funzionario o professionista, nel campo della gestione o della ricerca e selezione del personale o della fornitura di lavoro temporaneo o della ricollocazione professionale o dei servizi per l'impiego o della formazione professionale o di orientamento o della mediazione tra domanda ed offerta di lavoro o nel campo delle relazioni sindacali, maturata anche nel contesto del mercato del lavoro locale;

b) indicazione di un responsabile nell'ambito del personale di cui alla lettera a).

Capo III

ELENCO REGIONALE DEI SOGGETTI ACCREDITATI E PROCEDURE

Art. 7.

Elenco regionale dei soggetti accreditati per lo svolgimento dei servizi al lavoro

1. Ai sensi dell'art. 24, comma 1, della legge regionale n. 18/2005, presso la direzione centrale competente in materia di lavoro è istituito l'elenco regionale dei soggetti accreditati per lo svolgimento dei servizi al lavoro, di seguito denominato elenco regionale.

2. L'iscrizione all'elenco regionale è subordinata alla verifica del possesso dei requisiti di cui al capo II.

3. L'elenco regionale è ordinato secondo una progressione alfabetica.

4. La direzione centrale competente in materia di lavoro provvede all'acquisizione delle domande di iscrizione all'elenco regionale e rilascia, a richiesta, certificato di iscrizione all'elenco stesso. Provvede altresì a disporre opportune forme di pubblicità all'elenco regionale, in particolare attraverso la pubblicazione nel sito Internet della Regione Friuli-Venezia Giulia.

Art. 8.

Richiesta di accreditamento

1. Ciascun soggetto interessato a ottenere l'accreditamento presenta la domanda, comprensiva della richiesta di iscrizione all'elenco regionale, alla direzione centrale competente in materia di lavoro.

2. La domanda di cui al comma 1 è redatta esclusivamente utilizzando il modello approvato con decreto del direttore centrale competente in materia di lavoro, pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione e reso disponibile sul sito internet della Regione, e recante l'indicazione della documentazione necessaria a dimostrare il possesso dei requisiti di cui al capo II.

3. La domanda deve essere corredata dalla documentazione prevista dal decreto di cui al comma 2.

4. Le agenzie per il lavoro iscritte nelle sezioni a), b) o c) dell'albo di cui all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo n. 276/2003, qualora attestino, anche mediante dichiarazioni sostitutive rese ai sensi della vigente normativa, l'iscrizione al predetto albo, non sono tenute a dimostrare il possesso dei requisiti previsti nel capo II, ad eccezione di quelli indicati nell'art. 5, comma 1, lettere a) e d), numero 2).

Art. 9.

Rilascio dell'accreditamento

1. L'ufficio competente, entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda, verifica il possesso dei requisiti attraverso modalità che comprendono il riscontro delle dichiarazioni rilasciate e della documentazione prodotta nonché controlli in loco.

2. In caso di documentazione mancante o incompleta, l'ufficio competente richiede le necessarie integrazioni, fissando un termine per la trasmissione delle stesse. Il termine può essere prorogato, su richiesta motivata presentata prima della scadenza. La richiesta di integrazioni sospende il termine di cui al comma 1 fino al ricevimento della documentazione richiesta. In caso di mancata risposta alla richiesta di integrazioni nel termine fissato, la domanda è archiviata e trovano applicazione le disposizioni relative alla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, previste dall'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi).

3. In caso di accoglimento dell'istanza, l'ufficio competente dispone, con decreto, l'accreditamento e l'iscrizione all'elenco regio-



nale dei soggetti accreditati per lo svolgimento dei servizi al lavoro e nella comunicazione al soggetto interessato.

4. Nel caso in cui non sussistano i presupposti per il rilascio dell'accREDITAMENTO, prima della formale adozione del provvedimento negativo, l'ufficio procedente comunica al soggetto interessato i motivi che ostano all'accogliimento della domanda. Trovano applicazione le disposizioni previste dall'art. 10-bis della legge n. 241/1990.

Art. 10.

Durata e validità dell'accREDITAMENTO

1. L'accREDITAMENTO ha durata biennale, con decorrenza dall'adozione del provvedimento.

2. Il soggetto accreditato comunica all'ufficio competente, entro trenta giorni dal verificarsi del fatto, ogni variazione dei requisiti che hanno determinato la concessione dell'accREDITAMENTO.

3. Entro il termine perentorio di sessanta giorni prima della scadenza del termine di cui al comma 1, il soggetto accreditato può richiedere il rinnovo dell'iscrizione, allegando documentazione attestante il mantenimento dei requisiti previsti. Nelle more del procedimento di rinnovo, l'accREDITAMENTO è provvisoriamente prorogato.

Art. 11.

Revoca dell'accREDITAMENTO

1. L'ufficio procedente verifica, in qualunque momento lo ritenga opportuno, il mantenimento del possesso dei requisiti, disponendo controlli, anche in loco.

2. In caso di riscontrata difformità o di mutamenti delle condizioni e dei requisiti che hanno determinato la concessione dell'accREDITAMENTO, l'ufficio competente ne informa il soggetto interessato e assegna un termine perentorio non inferiore a quindici giorni per sanare la situazione di irregolarità o per fornire eventuali chiarimenti.

3. L'ufficio competente dispone la revoca dell'accREDITAMENTO e la contestuale cancellazione dall'Elenco regionale dei soggetti accreditati nei seguenti casi:

- a) sopravvenuta mancanza dei requisiti di cui al capo II;
- c) inottemperanza alle prescrizioni di cui agli articoli 12 e 15;
- b) mancato adeguamento a quanto richiesto entro il termine di cui al comma 1 ovvero non adeguatezza dei chiarimenti forniti.

4. Il soggetto nei confronti del quale sia stata disposta la revoca dell'accREDITAMENTO non può presentare una nuova domanda nei cinque anni successivi.

Capo IV

Erogazione dei servizi al lavoro

Art. 12.

Obblighi dei soggetti accreditati

1. In caso di affidamento di servizi al lavoro, i soggetti accreditati ai sensi del presente atto sono tenuti a:

a) interconnettersi alla borsa continua nazionale del lavoro attraverso il nodo regionale e al sistema informativo regionale (SIL) di cui all'art. 28 della legge regionale n. 18/2005, nei tempi e con le modalità che sono definite dalla direzione centrale competente;

b) inviare alla Regione, attraverso la direzione centrale competente, ogni informazione strategica per un efficace funzionamento del mercato del lavoro;

c) comunicare alla Regione e alla province le buone pratiche realizzate nonché le informazioni e i dati relativi all'attività svolta e ai risultati conseguiti;

d) fornire le proprie prestazioni a tutti gli utenti, persone e imprese, che ad essi si rivolgono, nel rispetto dei principi di non discriminazione e di pari opportunità, con particolare attenzione alle categorie più deboli e a quelle con maggiore difficoltà nell'inserimento lavorativo;

e) svolgere i propri servizi senza oneri per i lavoratori;

f) osservare le disposizioni relative al trattamento dei dati personali e al divieto di indagine sulle opinioni di cui agli articoli 8, 9 e 10 del decreto legislativo n. 276/2003.

Art. 13.

Divieto di transazione commerciale

1. L'accREDITAMENTO non può costituire oggetto di transazione commerciale. Non è inoltre consentito il ricorso a contratti di natura commerciale con cui venga ceduta a terzi parte dell'attività oggetto dell'accREDITAMENTO.

Art. 14.

Standard essenziali di erogazione dei servizi

1. L'erogazione dei servizi da parte dei soggetti accreditati avviene secondo gli standard essenziali stabiliti dalla deliberazione della giunta regionale 22 aprile 2005, n. 860.

2. Il provvedimento di affidamento dei servizi può stabilire eventuali adattamenti in relazione al tipo di servizio richiesto.

Art. 15.

Criteri di misurazione dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi erogati

1. In caso di affidamento di servizi al lavoro, la misurazione dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi erogati è effettuata secondo i seguenti criteri:

- a) rapporto tra il numero di posti di lavoro reperiti e il numero dei disoccupati trattati;
- b) rapporto di equivalenza tra i posti di lavoro reperiti e i posti di lavoro concordati con i disoccupati trattati;
- c) rapporto tra il numero di posti di lavoro ricoperti e il numero disoccupati trattati;
- d) numero dei contratti di lavoro stipulati valutati in relazione alla loro tipologia e alla articolazione oraria;
- e) durata di permanenza nello stato di disoccupazione dei lavoratori trattati;
- f) numero di interventi per il rafforzamento dell'occupabilità effettuati in relazione al numero di disoccupati individuati quali destinatari degli interventi stessi;
- g) grado di soddisfazione dei disoccupati trattati e delle imprese contattate.

2. Il provvedimento di affidamento dei servizi può stabilire eventuali adattamenti in relazione al tipo di servizio richiesto.

Art. 16.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il Presidente: TONDO

09R0469



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
20 marzo 2009, n. 073/Pres.

Legge regionale n. 4/2005 art. 12-bis. Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione delle cogaranzie del Fondo regionale di garanzia per le PMI, le tipologie di operazioni di finanziamento bancario in relazione alle quali può operare la garanzia del fondo e l'ammontare dell'impegno massimo assumibile dal fondo con il rilascio delle cogaranzie.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 13 del 1° aprile 2009)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004) e successive modifiche ed integrazioni;

Visto in particolare l'art. 12-bis della citata legge regionale n. 4/2005 aggiunto dall'art. 40, comma 1, della legge regionale 20 novembre 2008, n. 13 (modifiche alla legge regionale n. 29/2005 in materia di commercio, alla legge regionale n. 2/2002 in materia di turismo, alla legge regionale n. 9/2008 per la parte concernente gli impianti sportivi e altre modifiche a normative regionali concernenti le attività produttive);

Considerato che il comma 1 del menzionato art. 12-bis della legge regionale n. 4/2005 autorizza l'amministrazione regionale, in situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali e di conseguente difficoltà di accesso al credito da parte delle imprese, a porre in essere a favore delle microimprese e delle PMI gli strumenti opportuni ed efficaci alla luce dell'evoluzione dei mercati, al fine di fronteggiare le sollecitazioni finanziarie globali con la maggiore flessibilità e tempestività anche in relazione alle misure adottate a livello nazionale, comunitario e internazionale;

Visto che il comma 3 del citato art. 12-bis della legge regionale n. 4/2005, per le finalità di cui al comma 1, autorizza l'amministrazione regionale a costituire nell'ambito del fondo di rotazione per iniziative economiche nel Friuli-Venezia Giulia (FRIE), il «Fondo regionale di garanzia per le PMI», dotato di autonomia patrimoniale e finanziaria, amministrato con contabilità separata, destinato alla concessione di cogaranzie a favore delle PMI aventi sede o unità produttiva nel territorio regionale;

Visto il comma 9 del menzionato art. 12-bis della legge regionale n. 4/2005, il quale stabilisce che con regolamento regionale sono definiti:

a) i criteri e le modalità per la concessione delle cogaranzie di cui al comma 3;

b) le tipologie di operazioni di finanziamento bancario in relazione alle quali può operare la garanzia del fondo;

c) l'ammontare dell'impegno massimo assumibile dal fondo con il rilascio delle cogaranzie; Visto il regolamento (CE) n. 1998/2006 della commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis»), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 379 del 28 dicembre 2006;

Ritenuto di dare attuazione al summenzionato comma 9 del citato art. 12-bis della legge regionale n. 4/2005 mediante l'emanazione dell'allegato regolamento, concernente: «Regolamento di cui all'art. 12-bis della legge regionale n. 4/2005, concernente i criteri e le modalità per la concessione delle cogaranzie del Fondo regionale di garanzia per le PMI, le tipologie di operazioni di finanziamento bancario in relazione alle quali può operare la garanzia del fondo e l'ammontare dell'impegno massimo assumibile dal fondo con il rilascio delle cogaranzie»;

Visto l'art. 42 dello statuto speciale della Regione;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007 n. 17, avente ad oggetto «Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello statuto di autonomia»;

Vista la deliberazione della giunta regionale 12 marzo 2009, n. 526;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di cui all'art. 12-bis della legge regionale n. 4/2005, concernente i criteri e le modalità per la concessione delle cogaranzie del Fondo regionale di garanzia per le PMI, le tipologie di operazioni di finanziamento bancario in relazione alle quali può operare la garanzia del fondo e l'ammontare dell'impegno massimo assumibile dal fondo con il rilascio delle cogaranzie» in conformità al testo allegato al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

2. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

3. Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

Regolamento di cui all'articolo 12-bis della legge regionale n. 4/2005, concernente i criteri e le modalità per la concessione delle cogaranzie del fondo regionale di garanzia per le PMI, le tipologie di operazioni di finanziamento bancario in relazione alle quali può operare la garanzia del fondo e l'ammontare dell'impegno massimo assumibile dal fondo con il rilascio delle cogaranzie.

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 12-bis della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004.), disciplina i criteri e le modalità per la concessione ed il rilascio delle cogaranzie del fondo regionale di garanzia per le PMI, le tipologie di operazioni di finanziamento bancario in relazione alle quali può operare la garanzia del fondo e l'ammontare dell'impegno massimo assumibile dal fondo con il rilascio delle cogaranzie.

2. Attraverso il fondo di cui al comma 1, dotato di autonomia patrimoniale e finanziaria, amministrato con contabilità separata, la Regione, al fine di sopperire alla difficoltà di accesso al credito da parte delle PMI, intende porre in essere nuovi strumenti di concessione di cogaranzie a favore delle stesse ove aventi sede o unità produttiva nel territorio regionale.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) «Fondo»: il fondo regionale di garanzia per le PMI, di cui all'art. 1;

b) «Comitato»: il comitato di gestione del fondo di rotazione per le iniziative economiche - F.R.I.E. di cui all'art. 2 della legge regionale 11 aprile 2003, n. 9, (fondo di rotazione per le iniziative economiche nel Friuli-Venezia Giulia. Adeguamento ai sensi del decreto legislativo n. 110/2002) competente a deliberare in materia di concessione della cogaranzia e di gestione del fondo come previsto dall'art. 12-bis della legge regionale n. 4/2005;

c) «Istituto»: la banca che assicura il supporto tecnico, amministrativo e organizzativo al comitato;



d) «Banca convenzionata»: il soggetto finanziatore, iscritto all'albo di cui all'art. 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), avente sede legale in uno dei paesi membri dell'Unione europea, convenzionato con il fondo;

e) «Confidi convenzionato»: il soggetto di cui all'art. 13, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, iscritto ai sensi dell'art. 155, comma 4, del TUB nell'apposita sezione dell'elenco generale, convenzionato con il fondo;

f) «Cogaranzia»: la garanzia prestata dal fondo direttamente a favore dei soggetti finanziatori congiuntamente alla garanzia dei Confidi;

g) «PMI»: le microimprese e le piccole e medie imprese, economicamente e finanziariamente sane, in possesso dei parametri dimensionali di cui alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle PMI, vigente alla data di presentazione della richiesta di ammissione ai benefici del fondo; al riguardo si precisa che i parametri dimensionali devono essere calcolati secondo quanto previsto dal regolamento recante «Indicazione e aggiornamento della definizione di microimpresa, piccola e media impresa ai sensi dell'art. 38, comma 3, della legge regionale n. 7/2000» emanato con decreto del Presidente della Regione 29 dicembre 2005, n. 0463/Pres. pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia dell'11 gennaio 2006, n. 2 e nel rispetto della raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 124 del 20 maggio 2003;

h) «Microimprese e piccole e medie imprese economicamente e finanziariamente sane»: si intendono quelle di cui venga accertata, sulla base della consistenza patrimoniale e finanziaria, la possibilità di far fronte agli impegni finanziari derivanti dalle operazioni per le quali è richiesto l'intervento del fondo; tale valutazione viene effettuata dal comitato con l'utilizzo del «Sistema di Scoring»;

i) «Sistema di scoring» indica il sistema di valutazione delle imprese nell'interesse delle quali viene disposto l'intervento del fondo;

j) «Banche»: le banche iscritte all'albo di cui all'art. 13 del decreto legislativo n. 385/1993;

k) «Finanziamenti a breve termine»: i finanziamenti, ivi compresi lo sconto di effetti, di durata predeterminata non superiore a diciotto mesi concessi a PMI per lo smobilizzo dei crediti nei confronti della propria clientela nell'ambito della normale attività di gestione;

l) «Finanziamenti a medio termine»: i finanziamenti, ivi compresi lo sconto di effetti e la locazione finanziaria, di durata superiore a diciotto mesi e non superiore a cinque anni concessi a PMI a fronte di operazioni di consolidamento delle passività a breve termine;

m) «Imprese in difficoltà»: le imprese che non sono in grado, con le loro risorse ed in mancanza di un intervento esterno dei poteri pubblici, di contenere le perdite che potrebbero condurle quasi certamente al collasso economico a breve o a medio termine. Inoltre sono comunemente considerate in difficoltà le società:

1) a responsabilità limitata, qualora abbia perduto più della metà del capitale sottoscritto e la perdita di più di un quarto di tale capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi;

2) a responsabilità illimitata, qualora abbia perduto più della metà dei suoi fondi propri, quali indicati nei libri della società, e la perdita di più di un quarto di detti fondi sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi;

3) per qualunque forma di impresa, qualora ricorrano le condizioni previste per avviare nei suoi confronti una procedura concorsuale per insolvenza.

Art. 3.

Requisiti dei soggetti richiedenti e dei beneficiari

1. L'intervento del fondo può essere richiesto, per le finalità di cui all'art. 4, comma 1, dalle PMI aventi sede o unità operativa nella regione Friuli-Venezia Giulia, di tutti i settori, con le sole limitazioni ed esclusioni previste dalla normativa comunitaria «*de minimis*».

2. Per essere ammessi alla cogaranzia del fondo, i soggetti di cui al comma 1 devono essere valutati economicamente e finanziariamente sani dal comitato ed i finanziamenti devono:

a) riguardare una delle operazioni previste dall'art. 4, comma 1;

b) essere assistiti da garanzia del Confidi convenzionato avente le caratteristiche di cui all'art. 5, comma 2;

3. Per la tipologia relativa al consolidamento del debito a breve, lo stesso soggetto può beneficiare di un nuovo intervento del fondo sulla medesima tipologia solo una volta restituito integralmente il finanziamento garantito.

Art. 4.

Tipologia degli interventi

1. Le operazioni bancarie per le quali è richiesta la cogaranzia del fondo da parte dei soggetti di cui all'art. 3, comma 1, sono finalizzate al finanziamento dell'operatività corrente ovvero al consolidamento a medio termine delle passività a breve, connesse allo svolgimento di attività nel territorio della regione.

2. Per le operazioni di consolidamento a medio termine delle passività a breve il tasso di interesse della nuova operazione deve essere inferiore al tasso d'interesse di ognuna delle passività a breve da estinguere.

3. Le cogaranzie di cui al presente regolamento sono concesse in base alla regola «*de minimis*» prevista dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore («*de minimis*»), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 379 del 28 dicembre 2006.

Art. 5.

Forma ed entità della cogaranzia

1. L'intervento del fondo consiste nel rilascio di una garanzia fidejussoria proporzionale a favore della banca convenzionata e nell'interesse dei soggetti richiedenti.

2. La garanzia è esplicita, incondizionata ed irrevocabile; è inoltre diretta, nel senso che si riferisce ad una singola esposizione.

3. La garanzia affianca le garanzie dei Confidi convenzionati e sommata a queste non può essere superiore alla percentuale massima sul finanziamento consentita dalla normativa comunitaria.

4. La garanzia ha efficacia, a tutti gli effetti, entro i limiti delle disponibilità del fondo.

5. La garanzia può essere concessa per un importo massimo corrispondente al 40 per cento del finanziamento bancario e relativamente al solo debito in linea capitale.

6. L'importo massimo del finanziamento assistito da garanzia non può essere superiore al massimale consentito dalla normativa comunitaria.

7. L'importo originario viene ridotto mediante successive decurtazioni d'importo proporzionalmente corrispondente all'ammontare delle quote di capitale pagate, in ordine di tempo, così come previste dal piano di ammortamento definito in sede di stipula del contratto di finanziamento.

8. Nei limiti del valore tempo per tempo in essere, la garanzia copre fino al 40 per cento della perdita definitiva subita dalla banca convenzionata per capitale.

9. Nel caso di erogazione parziale od riduzione del finanziamento il valore della garanzia è commisurato proporzionalmente alla quota effettivamente erogata ovvero al nuovo importo del finanziamento.

10. La garanzia è cumulabile con eventuali altre agevolazioni richieste od ottenute in base a leggi regionali o statali, nei limiti massimi di aiuto previsti dalla normativa comunitaria vigente.

11. Sulla quota di finanziamento garantita dal fondo non può essere acquisita alcuna altra garanzia reale, assicurativa e bancaria.



12. Sulla parte residua del finanziamento possono essere acquisite garanzie reali, assicurative, bancarie, il cui valore cauzionale complessivo, calcolato secondo le percentuali riportate nella tabella di cui all'allegato A, non superi la quota di finanziamento non coperta dalla garanzia del fondo.

13. Ove il valore del finanziamento sia non superiore a 50.000 euro, (sommato agli altri eventuali finanziamenti già garantiti dal fondo e non ancora rimborsati) e venga richiesta la procedura semplificata prevista all'art. 7, comma 4, le percentuali di cui ai commi 5 e 8 sono ridotte al 33 per cento.

14. In ogni caso la percentuale di finanziamento garantita dal fondo non può essere superiore a quella garantita dal Confidi convenzionato.

15. Il fondo ha facoltà, al fine di ampliare la propria capacità di intervento, di far assistere la propria garanzia da garanzie rilasciate da altri fondi di garanzia istituiti dall'Unione europea o da essa cofinanziati, nonché dalle altre forme di garanzia ritenute opportune.

16. Le deliberazioni adottate a tal fine dal comitato possono stabilire l'addebito al fondo dei relativi costi.

Art. 6.

Ammontare dell'impegno massimo assumibile dal fondo con il rilascio delle cogaranzie

1. L'ammontare dell'impegno massimo assumibile dal fondo con il rilascio delle cogaranzie è dato, tempo per tempo, dall'applicazione alle disponibilità del fondo di un moltiplicatore pari a 10.

2. I finanziamenti assistiti dalla cogaranzia del fondo con la procedura di cui all'art. 7, comma 4 possono impegnare il fondo fino ad un importo garantito massimo complessivo del 20 per cento delle disponibilità del medesimo.

Art. 7.

Modalità di richiesta dell'intervento del fondo

1. Le PMI interessate presentano alla banca convenzionata, contestualmente alla presentazione della richiesta di finanziamento, la domanda di rilascio della garanzia del Confidi convenzionato e della cogaranzia del fondo, utilizzando lo schema approvato con decreto del direttore centrale della direzione centrale attività produttive pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. Non sono ammesse domande cointestate.

2. La domanda di intervento del fondo è presentata al comitato dalla banca convenzionata una volta effettuata la valutazione del merito creditizio e dell'affidabilità dell'impresa e la concedibilità del finanziamento, e verificati i requisiti e le condizioni di cui all'art. 3 richiesti per l'ammissione alla cogaranzia.

3. Entro quindici giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 1, la banca convenzionata inoltra al fondo:

a) la domanda di cogaranzia, sottoscritta congiuntamente dalla banca convenzionata e dal richiedente;

b) la comunicazione dell'avvenuta concessione del finanziamento, eventualmente condizionata all'ammissione alla garanzia del Confidi convenzionato e della cogaranzia del fondo, indicante tutte le condizioni che regolano l'operazione;

c) la comunicazione del Confidi convenzionato di ammissione alla garanzia, eventualmente condizionata alla concessione del finanziamento ed all'ammissione alla cogaranzia del fondo;

d) la documentazione attestante la sussistenza in capo ai richiedenti dei requisiti e delle condizioni di cui all'art. 3 richiesti per l'ammissione alla garanzia del fondo;

e) gli elementi utili per una corretta valorizzazione delle garanzie reali, assicurative, bancarie acquisite

f) autocertificazione dello scoring della PMI richiedente per l'ammissione ai benefici del fondo, redatta in conformità al modello riportato in allegato al presente regolamento.

4. Per le domande di intervento del fondo su importi di finanziamento e percentuali di cogaranzia non superiori alle soglie di cui all'art. 5, comma 13 in alternativa alla documentazione di cui al comma 3, lettere e) ed f) la banca convenzionata può proporre al comitato la valu-

tazione semplificata certificando essa stessa il merito di credito delle imprese inviando, una dichiarazione attestante:

a) che il finanziamento non è assistito da garanzie reali, assicurative e bancarie;

b) che l'impresa presenta un utile d'esercizio negli ultimi due anni;

c) che il fatturato negli ultimi due anni così come rilevato dalle dichiarazioni fiscali o dai bilanci ha registrato una crescita di almeno del logo;

d) che l'impresa ha un'anzianità maggiore di cinque anni.

Art. 8.

Rilascio della cogaranzia. stipulazione ed erogazione del finanziamento

1. Il comitato assegna un numero identificativo progressivo ad ogni domanda pervenuta.

2. Entro quindici giorni dalla data di ricevimento della domanda, nel rispetto dell'ordine dato dal numero identificativo progressivo, il comitato:

a) verifica la documentazione trasmessa ai sensi dell'art. 7, commi 2, 3 e 4 ed effettua la quantificazione dell'intervento e la propria valutazione secondo il modello di scoring di cui all'allegato B;

b) subordinatamente alla disponibilità finanziaria del fondo, decide sull'ammissibilità della domanda;

c) se la domanda è ammissibile, emette la fidejussione a favore della banca convenzionata e nell'interesse dei richiedenti secondo lo schema approvato con decreto del direttore centrale della direzione centrale attività produttive pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione;

d) se la domanda è inammissibile, l'archivia evidenziandone i motivi.

3. Il comitato può richiedere al soggetto richiedente o alla banca ed al Confidi convenzionati, entro il termine di cui al comma 2 e fissando un termine perentorio di dieci giorni dal ricevimento della richiesta stessa, il completamento, la rettifica o l'integrazione di dati, informazioni e ogni altra documentazione necessaria ai fini dell'istruttoria. In tali casi, i termini d'istruttoria di cui al comma 2 sono sospesi e riprendono a decorrere dalla data in cui i dati, le informazioni, le dichiarazioni ovvero i chiarimenti richiesti, sono ricevuti dal comitato.

4. Decorso inutilmente il termine perentorio fissato per i chiarimenti richiesti il comitato archivia la domanda dandone comunicazione scritta motivata ai richiedenti, alla banca ed al confidi.

5. Entro tre giorni dall'emissione della fidejussione o dall'archiviazione della domanda, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento il comitato:

a) comunica alla banca convenzionata, al Confidi convenzionato e ai richiedenti il perfezionamento degli adempimenti di cui al comma 2. Nell'ipotesi di cui al comma 2, lettera d), la comunicazione contiene l'indicazione dei motivi che hanno determinato l'archiviazione della domanda;

b) nell'ipotesi di cui al comma 2, lettera c), trasmette alla banca convenzionata l'originale del titolo, informandone contestualmente i confidi ed i richiedenti.

6. Entro quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 5, intervengono:

a) la stipulazione del contratto di finanziamento, da perfezionarsi secondo le caratteristiche di cui all'art. 13;

b) l'erogazione in un'unica soluzione del finanziamento;

c) il rilascio della garanzia del Confidi convenzionato;

d) la comunicazione al fondo da parte della banca convenzionata, attestante il perfezionamento degli adempimenti di cui alle lettere a) e b), e allegando anche il piano di ammortamento dell'operazione dal quale risultino definite almeno le quote capitali delle singole rate, ed indicato il tasso di interesse concordato tra le parti a norma dell'art. 13;

e) la comunicazione al fondo da parte del Confidi convenzionato attestante il perfezionamento degli adempimenti di cui alla lettera c), dal quale risultino le condizioni di emissione della garanzia e la percentuale di copertura del finanziamento;



7. I termini di cui ai commi 3 e 6 possono essere prorogati o rideterminati dal comitato su istanza degli interessati, motivata per cause a loro non imputabili.

8. La garanzia del fondo è efficace dalla data di ricevimento da parte del comitato delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera d) ed e).

Art. 9.

Resoconti al comitato di gestione del fondo regionale di garanzia per le PMI

1. In attuazione del comma 8 dell'art. 12-bis della legge regionale n. 4/2005, l'istituto, con cadenza trimestrale, trasmette al comitato i resoconti sull'amministrazione del fondo, i quali riportano:

a) gli estremi di tutte le richieste di garanzia evase nel trimestre, distinte per dimensione d'impresa, settore di appartenenza e tipologia di operazione di finanziamento sottostante, con l'indicazione delle motivazioni nei casi di mancato accoglimento;

b) gli estremi di tutte le richieste pervenute successivamente alla presentazione del precedente resoconto.

2. Entro trenta giorni dal ricevimento di ciascun resoconto, il comitato può richiedere all'istituto per iscritto i chiarimenti ritenuti necessari.

3. L'istituto rende i chiarimenti di cui al comma 2 per iscritto entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Nel caso in cui i chiarimenti resi dall'istituto non siano ritenuti esaustivi, il presidente del comitato convoca una riunione del comitato alla quale viene invitato un rappresentante dell'istituto per rendere ulteriori delucidazioni.

Art. 10.

Estinzione della cogaranzia

1. La cogaranzia si estingue naturalmente ad avvenuto pagamento delle quote capitali delle ultime rate del finanziamento, così come previste dal piano di ammortamento definito in sede contrattuale e fino a concorrenza dell'importo della fideiussione rilasciata dal fondo. Trascorsi trenta giorni dalla scadenza dell'ultima rata coperta dalla garanzia del fondo, definita in base al piano d'ammortamento trasmesso all'istituto dalla banca convenzionata, senza che la banca stessa abbia comunicato all'Istituto situazioni di inadempimento, la garanzia del fondo è definitivamente estinta.

2. La cogaranzia si estingue anticipatamente a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento correlato, ovvero si riduce proporzionalmente in caso di estinzione parziale del finanziamento. In tali casi la banca convenzionata comunica l'evento all'istituto entro dieci giorni dall'estinzione totale o parziale del finanziamento.

Art. 11.

Obblighi della PMI beneficiaria

1. Le PMI richiedenti sono tenute ad inviare al comitato annualmente entro il 28 febbraio dichiarazione sostitutiva dalla quale si evinca attestante l'utilizzo dei finanziamenti garantiti in connessione allo svolgimento di attività nel territorio della regione.

Art. 12.

Obblighi dell'istituto

1. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 47 del decreto legislativo n. 385/1993, tutte le banche iscritte all'albo di cui all'art. 13 del decreto legislativo n. 385/1993, aventi sede legale in uno dei Paesi membri dell'Unione europea, possono convenzionarsi con l'istituto per la presentazione delle domande di ottenimento della garanzia di cui al presente regolamento.

2. La Regione, entro quindici giorni dal perfezionamento del procedimento di approvazione della convenzione di cui all'art. 12-bis, comma 10, della legge regionale n. 4/2005, pubblica nel *Bollettino ufficiale* della Regione apposito avviso e ne dà opportuna pubblicità al fine di rendere nota alle banche ed ai Confidi la possibilità di stipulare la convenzione di cui al comma 1.

3. L'istituto predispone idonei supporti informativi finalizzati a consentire, mensilmente, l'esatta determinazione degli impegni assunti dal fondo mediante il rilascio delle garanzie.

Art. 13.

Obblighi della Banca convenzionata

1. La valutazione del grado di affidabilità e del merito creditizio dei richiedenti la garanzia, intesa come capacità nel tempo di onorare puntualmente gli impegni finanziari derivanti dalle rate di finanziamento, quale proposta senza vincolo per il comitato, è di esclusiva competenza della banca convenzionata. A tal fine la banca convenzionata acquisisce e conserva idonea documentazione utile all'assunzione delle determinazioni di affidabilità.

2. Le operazioni devono essere perfezionate mediante un contratto di finanziamento e, qualora non contestuale, relativo atto di erogazione. I finanziamenti possono essere perfezionati a tasso fisso o variabile, concordato tra le parti. Il tasso deve essere determinato ed indicato in sede di contratto di finanziamento e/o di erogazione.

3. Lo spread applicato dalla banca convenzionata sulle operazioni cogarantite dal fondo non può essere comunque superiore a:

a) spread massimo del 2,10 per cento per le operazioni concluse a tasso fisso con riferimento all'IRS corrispondente alla durata del periodo di finanziamento, vigente alla data di stipulazione del contratto di finanziamento.

b) spread massimo del 2,00 per cento per le operazioni concluse a tasso variabile con riferimento al tasso Euribor.

Art. 14.

Obblighi dei Confidi convenzionati

1. I confidi che richiedono il convenzionamento si impegnano per le operazioni di cui al presente regolamento:

a) a non concedere garanzie ad imprese che si trovino in difficoltà finanziarie;

b) a connettere la garanzia del Confidi ad una operazione finanziaria specifica non prorogabile, circoscritta ad un importo massimo predeterminato;

c) a limitare la copertura della garanzia nella misura massima dell'80 per cento del prestito in essere;

d) a revisionare la dotazione finanziaria globale del Confidi con periodicità quantomeno annuale.

e) a effettuare l'istruttoria per la garanzia sulla base di tutti i fattori rilevanti per la definizione della classe di rischio, nel rispetto delle norme tecniche, anche di natura regolamentare, che sono normalmente applicate dal Confidi nel rilascio di garanzie proprie e nel rispetto delle condizioni di cui al presente regolamento.

Art. 15.

Caratteristiche dei finanziamenti

1. I contratti di finanziamento indicano esplicitamente la presenza della garanzia integrativa rilasciata dal fondo con gli obblighi di cui all'art. 13, comma 1.

2. I finanziamenti garantiti dalle fideiussioni rilasciate dal Fondo non possono superare la durata di sessanta mesi.

3. I contratti di finanziamento non possono prevedere clausole di revoca dell'affidamento, se non in presenza di ritardi nella regolarizzazione delle rate, di utilizzo anche parziale per le finalità diverse da quelle di cui all'art. 4, comma 1, o in caso di palese stato di insolvenza del debitore.

4. Non è ammessa novazione soggettiva per tutta la durata dell'esecuzione del contratto di finanziamento.

5. Nell'ipotesi di consolidamento del debito a breve, i contratti di finanziamento possono prevedere, fermo restando il rispetto dei termini di durata massima dell'operazione di cui al comma 2, un periodo di preammortamento massimo di duecentosettanta giorni con corrispondenza degli interessi in un'unica soluzione allo scadere di tale periodo.



Art. 16.
Inadempimenti

1. In caso di mancato pagamento, anche parziale, della rata del finanziamento da parte dei beneficiari, la banca convenzionata comunica al comitato, entro trenta giorni dalla data di scadenza della rata, lo stato arretrato dell'operazione. Ad avvenuta regolarizzazione della posizione la banca convenzionata informa il comitato. La banca convenzionata trasmette al comitato, trimestralmente ovvero a sua richiesta, l'estratto conto aggiornato della posizione dei beneficiari relativamente alle rate di finanziamento insolute.

2. Nel caso in cui la banca convenzionata, in base a quanto previsto dal contratto, metta in mora il debitore, comminando la revoca del fido e la decadenza dal beneficio del termine, trasmette al comitato copia della comunicazione stessa entro dieci giorni dalla data d'invio.

3. La banca convenzionata comunica tempestivamente al comitato, comunque entro quindici giorni dal verificarsi dell'evento, ogni informazione o evento rilevanti per il rapporto di finanziamento nonché ogni variazione contrattuale relativa al finanziamento che sia rilevante per il rapporto di garanzia.

Art. 17.
Attivazione del fondo

1. Nel caso in cui, entro i termini stabiliti con la comunicazione di messa in mora di cui all'art. 16, comma 2, il debitore non corrisponda le somme dovute, la banca convenzionata richiede al comitato l'escussione della garanzia con indicazione:

a) degli importi reclamati al proprio debitore, suddivisi per tipologia;

b) delle determinazioni definitive assunte dal competente organo della banca convenzionata in merito all'eventuale avvio di altre azioni a tutela del proprio credito.

2. Il comitato verifica i documenti trasmessi, il valore della garanzia e le condizioni di efficacia.

Entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta, il comitato attinge alle disponibilità del fondo e liquida alla banca convenzionata l'importo dovuto nei limiti, comunque, del valore aggiornato della garanzia, come definito dall'art. 5, comma 7. Nel caso in cui la banca convenzionata non abbia comunicato le proprie determinazioni in merito all'avvio di altre azioni a tutela del proprio credito, la liquidazione s'intende effettuata a titolo definitivo, altrimenti s'intende effettuata a titolo provvisorio.

3. A conclusione dell'eventuale procedura di recupero promossa, la banca convenzionata, entro dieci giorni dall'avvenuto incasso ovvero dalla chiusura di tale procedura, comunica al comitato gli elementi necessari alla determinazione dell'effettivo valore della garanzia e restituisce, con valuta pari a quella dell'incasso ovvero maggiorando l'importo degli interessi legali, l'eventuale eccedenza all'istituto stesso che provvede a riaccreditarla nel conto acceso a nome del fondo.

4. In caso di inadempimento delle PMI, e di escussione della cogaranzia da parte dei soggetti finanziatori, il fondo acquisisce il diritto a rivalersi sulle PMI inadempienti per le somme da esso pagate.

Art. 18.
Inefficacia della garanzia

1. La garanzia del fondo è inefficace nei seguenti casi:

a) la cogaranzia sia stata concessa sulla base di dati, notizie o dichiarazioni mendaci, inesatte o reticenti che le banche convenzionate o i confidi convenzionati avrebbero potuto verificare con la dovuta diligenza professionale;

b) mancato rispetto del termine di cui all'art. 8, comma 6, qualora non sia stato acquisito il benessere del comitato per la proroga del termine medesimo;

c) non sia stato rispettato l'obbligo previsto all'art. 11;

d) la comunicazione al comitato, da parte della banca convenzionata, relativamente a situazioni di inadempimento dei soggetti debitori non sia avvenuta nei termini di cui all'art. 16, comma 1;

e) la comunicazione al comitato da parte della banca convenzionata relativamente alla messa in mora dei debitori non sia avvenuta nei termini di cui all'art. 16, comma 2;

f) la perdita subita dalla banca convenzionata sia stata causata da negligenza, da parte della banca medesima, nell'esercizio delle azioni per il recupero del credito.

Art. 19.
Termini

1. I termini del presente regolamento espressi in giorni sono riferiti a giorni lavorativi.

2. I termini di scadenza che cadono in un giorno non lavorativo si considerano automaticamente prorogati al primo giorno lavorativo successivo.

Art. 20.
Disponibilità del fondo

1. Il comitato, almeno con cadenza semestrale, invia alla direzione centrale attività produttive una relazione dettagliata sull'utilizzo delle risorse del fondo e ogniqualvolta ne ravvisi la necessità, comunica il prossimo esaurimento delle risorse disponibili o la necessità di implementare la dotazione del fondo anche sulla base del fabbisogno derivante dalle domande in fase di istruttoria.

Art. 21.
Atto aggiuntivo al contratto

1. L'atto aggiuntivo al contratto dd. 30 settembre 2008 stipulato con Mediocredito in seguito alla gara esperita per l'«Affidamento del servizio di supporto tecnico, amministrativo e organizzativo al comitato di gestione del fondo di rotazione per le iniziative economiche - F.R.I.E. di cui alla legge 18 ottobre 1955, n. 908», è stipulato sulla base dell'art. 12-bis, comma 11, della legge regionale n. 4/2005, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento. Il compenso spettante all'Istituto per la gestione degli interventi è fissato dal medesimo atto, tenendo conto dell'onere per la gestione delle singole operazioni desumibile da criteri di congruità oggettiva.

Art. 22.
Norma di rinvio

1. Il rinvio a leggi regolamenti ed atti comunitari operato dal presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modificazioni intervenute successivamente alla sua emanazione.

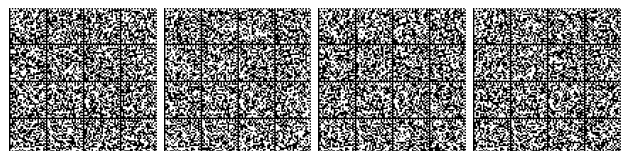
Art. 23.
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

(Omissis).

Visto, il Presidente: TONDO

09R0470



DECRETO DELLA PRESIDENTE DELLA REGIONE
20 marzo 2009, n. 074/Pres.

Legge regionale n. 9/2007, art. 96. Regolamento per la tutela della flora e della fauna di importanza comunitaria e di interesse regionale, in esecuzione dell'art. 96 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione Friuli-Venezia Giulia n. 13 del 1° aprile 2009)

IL PRESIDENTE

Vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, concernente la conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e, in particolare:

gli articoli 12 e 13 che istituiscono un regime di rigorosa tutela delle specie vegetali ed animali di cui all'allegato IV della direttiva habitat;

l'art. 14 che disciplina il prelievo compatibile con la conservazione delle specie di flora e di fauna di cui all'allegato V della direttiva habitat;

l'art. 15 che disciplina la cattura o l'uccisione delle specie faunistiche;

l'art. 16 che disciplina le deroghe alle disposizioni previste dagli articoli 12, 13, 14 e 15;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) recante attuazione della direttiva 92/43/CEE;

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);

Visto l'art. 96 della legge regionale n. 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali) che prevede l'emanazione di un regolamento sulla flora e sulla fauna, previo parere della Commissione consiliare competente, al fine di dare esecuzione alle disposizioni in materia di tutela della flora e della fauna di importanza comunitaria e di interesse regionale;

Rilevato che più disposizioni del Capo IV (Funzione ambientale e naturalistica) della Sezione I (Tutela della flora e della fauna di importanza comunitaria e di interesse regionale) della suddetta legge regionale n. 9/2007, demandano al regolamento della flora e della fauna:

a) l'individuazione degli elenchi della flora e della fauna di interesse regionale (art. 59);

b) l'individuazione delle quantità e modalità di raccolta di specie diverse da quelle di cui al punto precedente (art. 60);

c) l'individuazione delle deroghe ai divieti di raccolta di flora e fauna (art. 61);

d) le modalità di gestione, raccolta e vendita delle specie di flora di interesse regionale da parte del proprietario del fondo (art. 64);

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 6 agosto 2008, n. 1648, con la quale è stato approvato in via preliminare il testo del regolamento per la tutela della flora e della fauna di importanza comunitaria e di interesse regionale, in esecuzione dell'art. 96 della legge regionale n. 9/2007, denominato «Regolamento per la tutela della flora e della fauna di importanza comunitaria e di interesse regionale, in esecuzione dell'art. 96 della legge regionale n. 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali)», predisposto dalla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna, nel testo allegato alla deliberazione quale parte integrante e sostanziale, ai fini dell'acquisizione del parere della competente Commissione consiliare;

Visto il parere favorevole alla deliberazione della Giunta regionale del 6 agosto 2008, n. 1648, espresso dalla IV Commissione consiliare nella seduta n. 16 del 12 novembre 2008;

Considerato che nel corso della seduta sono emerse delle osservazioni e sono state avanzate delle proposte di modifica al regolamento sottoposte alla valutazione tecnica degli uffici della competente Direzione centrale;

Vista la nota prot. RAF 13/8.1/11116 del 17 febbraio 2009 con la quale è stato trasmesso al Presidente della IV Commissione il testo del regolamento come modificato a seguito dei mutamenti normativi sopravvenuti, degli approfondimenti effettuati e delle correzioni formali;

Richiamato il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 42 dello Statuto regionale di autonomia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 12 marzo 2009, n. 558;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento per la tutela della flora e della fauna di importanza comunitaria e di interesse regionale, in esecuzione dell'art. 96 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali)», nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

Regolamento per la tutela della flora e della fauna di importanza comunitaria e di interesse regionale, in esecuzione dell'art. 96 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali).

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento dà attuazione alle disposizioni in materia di tutela della flora e della fauna di importanza comunitaria e di interesse regionale di cui agli articoli 59, 60, 61 e 64 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), in esecuzione dell'art. 96 della medesima legge.

Art. 2.

Flora di interesse comunitario

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, della legge regionale n. 9/2007, ai fini del presente regolamento l'allegato A elenca la flora spontanea di interesse comunitario presente nella Regione Friuli-Venezia Giulia, tenuto conto delle attuali conoscenze, e compresa nell'allegato IV della direttiva 92/43/CEE (Direttiva del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche), così come recepito nell'allegato D del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche) e successive modifiche.

Art. 3.

Flora di interesse regionale

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, della legge regionale n. 9/2007 ai fini del presente regolamento, fatte salve le specie incluse nell'allegato IV della direttiva 92/43/CEE, è di interesse regionale la flora spontanea di cui all'allegato B.



Art. 4.

Quantitativi e modalità di raccolta della flora

1. Ai sensi dell'art. 60 della legge regionale n. 9/2007, per le specie erbacee ed arbustive diverse da quelle di cui all'allegato IV della direttiva 92/43/CEE e da quelle di interesse regionale di cui all'art. 3 del presente regolamento, è consentita la raccolta complessiva giornaliera, per persona, di dieci assi fiorali, steli fioriferi o fruttiferi o di fronde se si tratta di felci, nonché di non più di un chilogrammo di muschio o licheni allo stato fresco. La raccolta delle specie erbacee ed arbustive alloctone non è soggetta a limitazione, fatti salvi i diritti di terzi.

2. La raccolta di quantitativi superiori a quelli indicati al comma 1 è consentita previa autorizzazione da richiedere secondo le modalità di cui all'art. 6, comma 3.

3. La raccolta della flora è effettuata senza divellere, estirpare, asportare e distruggere le radici, i tuberi, i rizomi e i bulbi.

4. Per le specie la cui raccolta è consentita ai sensi del comma 1, ai dipendenti e collaboratori di enti scientifici, nonché agli insegnanti e studenti è permessa la raccolta di piante con apparato radicale per la costituzione di erbari e per determinazioni scientifiche, per un numero complessivo massimo giornaliero, per persona, di venti esemplari e per un massimo di due esemplari per specie.

5. I soggetti di cui al comma 4 che effettuano la raccolta sono muniti di una dichiarazione rilasciata dai rispettivi enti che attesta la necessità didattica o scientifica della raccolta.

6. Per le specie erbacee la cui raccolta è consentita ai sensi del comma 1, la raccolta del seme è permessa sino al quantitativo giornaliero, per persona, di 30 grammi complessivi.

7. La raccolta di piante o parti di esse, effettuata conformemente alle modalità previste nel presente regolamento, non esime il raccogli-tore verso i diritti di terzi.

Art. 5.

Raccolta della flora nel rispetto di tradizioni, usi e costumi locali

1. Nel rispetto di tradizioni, usi e costumi locali, è consentita la raccolta fino ad un quantitativo massimo giornaliero, per persona, di un chilogrammo di piante o parti di esse appartenenti a ciascun genere o specie della flora spontanea di cui all'allegato C.

2. Il quantitativo massimo giornaliero, per persona, è di tre chilogrammi per i generi o le specie della flora spontanea di cui all'allegato D.

Art. 6.

Deroghe per la raccolta di flora

1. Ai sensi dell'art. 61 della legge regionale n. 9/2007 è consentita, previa autorizzazione, la raccolta delle specie di flora di interesse regionale di cui all'art. 3 per un quantitativo massimo giornaliero, per persona, di tre esemplari o parti degli stessi.

2. La raccolta di specie di flora di interesse regionale per un quantitativo superiore a quello indicato al comma 1 è consentita, previa autorizzazione, per motivi scientifici esclusivamente a Musei, Università, Centro nazionale delle ricerche od altri Enti pubblici o privati di ricerca.

3. La richiesta di autorizzazione in deroga è inviata alla Provincia competente per territorio e contiene le seguenti indicazioni:

- a) dati anagrafici e di residenza del richiedente, con recapito fax o e-mail;
- b) motivo della raccolta;
- c) specie e quantità interessate alla raccolta, con specifica dell'eventuale interesse a raccogliere solo alcune parti degli esemplari;
- d) località e periodo temporale in cui si intende effettuare la raccolta.

Art. 7.

Esclusioni

1. Ai sensi dell'art. 62 della legge regionale n. 9/2007, nessuna limitazione è posta alla raccolta delle specie vegetali oggetto del presente regolamento nei confronti di chi, coltivando a titolo legittimo il terreno, eserciti pratiche agro-pastorali.

Art. 8.

Diritti del proprietario del fondo

1. Ai sensi dell'art. 64 della legge regionale n. 9/2007, il proprietario del fondo o chi ne ha titolo legittimo, può vietare la raccolta di ogni specie di flora spontanea di interesse regionale mediante l'apposizione di idonee tabelle, di dimensione non inferiore a cm 21 x 29, recanti la scritta «RACCOLTA FLORA RISERVATA - Legge regionale n. 9/2007, art. 64».

2. Le tabelle sono apposte almeno su ognuno dei vertici della proprietà, alla minima distanza consentita dalla linea di confine, ed a 150 metri una dall'altra o comunque ad una distanza tale da consentire di vedere almeno le due tabelle adiacenti.

3. La raccolta del seme è ammessa in qualsiasi quantità ai proprietari dei fondi o aventi titolo e loro delegati.

4. Fermo restando che nessuna limitazione è posta alle attività di sfalcio e pascolo, la raccolta selettiva delle specie di interesse regionale ai sensi dell'art. 64, comma 2, della legge regionale n. 9/2007 da parte del proprietario del fondo e delle persone dallo stesso autorizzate è consentita unicamente per le specie di cui all'allegato E.

5. I provvedimenti di limitazione o sospensione della raccolta adottati dal Direttore centrale competente in relazione all'insorgere di condizioni ecologiche incompatibili con uno stato di conservazione soddisfacente delle specie di interesse regionale, ai sensi dell'art. 61, comma 4, della legge regionale n. 9/2007, sono efficaci anche nelle aree a raccolta riservata.

6. Per la vendita delle specie di flora di interesse regionale da parte del proprietario del fondo o delle persone dallo stesso autorizzate, i soggetti rilasciano la documentazione attestante la provenienza, la specie e la quantità venduta.

Art. 9.

Fauna di interesse comunitario

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 3, della legge regionale n. 9/2007 e ai fini del presente regolamento, l'allegato F elenca la fauna di interesse comunitario presente nella Regione Friuli-Venezia Giulia, tenuto conto delle attuali conoscenze, e compresa nell'allegato IV della direttiva 92/43/CEE, così come recepito nell'allegato D del decreto del Presidente della Repubblica 357/1997 e successive modifiche.

Art. 10.

Fauna di interesse regionale

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 3, della legge regionale n. 9/2007 e ai fini del presente regolamento, fatte salve le specie incluse nell'allegato IV della direttiva 92/43/CEE, è di interesse regionale la fauna selvatica di cui all'allegato G.

Art. 11.

Deroghe per la cattura di fauna

1. I provvedimenti di deroga al regime di tutela della fauna di cui all'art. 61, comma 1, della legge regionale n. 9/2007, rilasciati per scopo scientifico o didattico, riguardano un numero definito di esemplari.

2. Non sono rilasciati provvedimenti di deroga per attività che comportano il danneggiamento o la distruzione dei siti di riproduzione o delle aree di sosta delle specie di interesse comunitario di cui all'allegato IV della direttiva 92/43/CEE o di interesse regionale di cui all'art. 10.



3. Con il provvedimento di deroga sono autorizzati metodi selettivi di raccolta e cattura. Sono comunque inammissibili i metodi e mezzi di cattura e di uccisione nonché le modalità di trasporto di cui all'allegato VI della direttiva 92/43/CEE, recepito con l'allegato F del decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997 e successive modifiche.

4. Gli animali oggetto di cattura in deroga sono, di norma, rilasciati nel medesimo ambiente in cui sono stati catturati e comunque compatibilmente con le loro esigenze ecologiche.

5. Le deroghe per motivi scientifici, rilasciate ai sensi dell'art. 61 della legge regionale n. 9/2007, sono ammissibili per le specie o gruppi di specie di cui all'art. 10 non inserite nell'allegato IV della direttiva 92/43/CEE, unicamente nell'ambito di un programma di ricerca di cui siano dettagliatamente indicati i contenuti.

6. Le deroghe per motivi scientifici che riguardano le specie indicate all'allegato G, lettere c), d) ed f) sono rilasciate esclusivamente su richiesta di Musei, Università, Centro nazionale delle ricerche o altri Enti pubblici o privati di ricerca, anche per conto dei collaboratori esterni accreditati.

7. Le deroghe per motivi scientifici che comportano la soppressione dell'animale non sono consentite per le specie o per le popolazioni delle quali sia accertato uno stato di conservazione insoddisfacente.

8. Le deroghe per motivi didattici sono ammissibili unicamente per la cattura delle specie di cui all'allegato G, lettere a), b) ed e), non inserite nell'allegato IV della direttiva 92/43/CEE.

9. La richiesta di autorizzazione in deroga è inviata alla Provincia competente per territorio e contiene le seguenti indicazioni:

a) nome, qualifica ed eventuale Ente di appartenenza del richiedente, con recapito fax o e-mail;

b) breve descrizione del progetto di ricerca o dell'attività didattica, comprendente l'indicazione degli scopi e dei metodi, con particolare riferimento all'uso degli animali catturati;

c) indicazione delle specie e del numero di individui che si intendono catturare;

d) località e periodo in cui si intendono effettuare le catture;

e) descrizione dei metodi e dei mezzi di cattura;

f) indicazione della destinazione degli animali ed eventuale località e modalità di liberazione.

10. Nel rilascio delle autorizzazioni, le Province si attengono alle linee guida adottate dalla Regione relativamente ai monitoraggi della fauna.

Art. 12.

Disposizioni per il rilascio dei provvedimenti di deroga

1. I provvedimenti di deroga, rilasciati dalla Provincia competente per territorio previa richiesta di autorizzazione, contengono gli elementi indicati all'art. 6, comma 3, per la raccolta di flora ed all'art. 11, comma 9, per la cattura di fauna.

2. L'autorizzazione ha una durata massima di dodici mesi e non esime dal rispetto dei diritti dei terzi.

3. I provvedimenti di deroga sono subordinati al rispetto delle norme e dei divieti vigenti nelle aree protette ai sensi della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali).

4. La richiesta di autorizzazione ed il provvedimento di deroga sono prodotti nel rispetto della normativa vigente in materia di bollo.

5. Il termine per la conclusione del procedimento amministrativo per il rilascio del provvedimento di deroga è fissato in trenta giorni, salvo sospensione dei termini.

6. Al fine di garantire il migliore espletamento dell'attività di vigilanza, una copia dell'autorizzazione emessa è tempestivamente inviata alla Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali.

7. Le autorizzazioni emesse per la raccolta delle specie officinali dalle Amministrazioni comunali ai sensi del regio-decreto 6 gennaio 1931, n. 99 (Disciplina della coltivazione, raccolta e commercio delle

piante officinali) sono inviate in copia alla Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali, ai fini dell'attività di vigilanza e dell'eventuale notifica di provvedimenti di limitazione o sospensione, ai sensi dell'art. 61, comma 4, della legge regionale n. 9/2007.

8. I provvedimenti di limitazione o sospensione della raccolta delle specie di flora, adottati dal Direttore centrale ai sensi dell'art. 61, comma 4, della legge regionale n. 9/2007, sono tempestivamente notificati alla Provincia interessata, la quale provvede a informare, anche via fax o e-mail, gli intestatari delle autorizzazioni in vigore.

Art. 13.

Monitoraggio della fauna morta o ferita per cause accidentali

1. Al fine di attuare un sistema permanente di monitoraggio delle catture, ferimenti o uccisioni accidentali delle specie faunistiche di cui al presente regolamento, anche ai sensi dell'art. 8, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997, il personale di vigilanza dipendente dal Corpo forestale regionale e dalle Province è autorizzato alla raccolta degli esemplari morti o feriti per cause accidentali e trasmette i relativi dati alla Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali. La Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali promuove il coordinamento delle attività di monitoraggio.

2. La Regione, nell'ambito del sistema di monitoraggio, può autorizzare alla raccolta degli esemplari di cui al comma 1 soggetti pubblici e privati ovvero coloro che operano nell'ambito di specifici progetti di monitoraggio coordinati dalla Regione, purché accompagnati dal personale di vigilanza del Corpo forestale regionale o delle Province. Il provvedimento di autorizzazione individua altresì le modalità di raccolta e trasmissione dei dati alla Regione e la destinazione degli esemplari raccolti.

3. La Regione cura la realizzazione e l'aggiornamento di un archivio informatico riportante i dati delle catture, ferimenti ed uccisioni accidentali. Ferma restando la proprietà intellettuale dei dati, la Regione è autorizzata all'utilizzo dei dati in forma aggregata per lo svolgimento delle proprie funzioni nell'ambito della conservazione e gestione delle specie e degli habitat.

Art. 14.

Vigilanza

1. Sull'applicazione del presente regolamento vigilano il personale di vigilanza del Corpo forestale regionale e delle Province. Le guardie venatorie volontarie operano nell'ambito del coordinamento previsto all'art. 27, comma 7, della legge n. 157/1992.

2. Nell'ambito dei compiti istituzionali, qualora si renda necessario per la tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico o per sottrarre gli esemplari a sicura distruzione o morte, i soggetti di cui al comma 1 possono provvedere alla cattura e spostamento in luoghi idonei, in deroga a quanto previsto dal presente regolamento.

Art. 15.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

(Omissis).

Visto, il Presidente: TONDO

09R0471



REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 13 marzo 2009, n. 5.

Modifiche alla legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112» in materia di autorizzazione dei gasdotti di interesse regionale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto
n. 23 del 17 marzo 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Modifiche alla legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112»

1. Dopo il comma 2-bis dell'art. 42, della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, come aggiunto dall'art. 1 della legge regionale 16 agosto 2002, n. 27, sono aggiunti i seguenti commi:

«2-ter La Giunta regionale si esprime, ai sensi dell'art. 52-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, «Testo unico in materia di espropriazioni per pubblica utilità, nonché per le opere dichiarate di interesse strategico ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443 «Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive» e successive modificazioni ed integrazioni, sulla proposta dello Stato per l'autorizzazione dei gasdotti appartenenti alla rete nazionale.

2-quater. La Giunta regionale autorizza, ai sensi dell'art. 52-quater del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 «Testo unico in materia di espropriazioni per pubblica utilità», i gasdotti non appartenenti alla rete nazionale che interessano il territorio di due o più province.

2. Dopo il comma 1 dell'art. 43, della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, è aggiunto il seguente comma:

«1-bis. I comuni autorizzano i gasdotti di interesse esclusivamente locale ai sensi dell'art. 52-sexies del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 «Testo unico in materia di espropriazioni per pubblica utilità». Sono gasdotti di interesse esclusivamente locale i gasdotti non appartenenti alla rete nazionale la cui realizzazione è limitata al territorio di un solo comune».

3. Dopo il comma 2 dell'art. 44, della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, è aggiunto il seguente comma:

«2-bis. Le province autorizzano, ai sensi dell'art. 52-quater del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 «Testo unico in materia di espropriazioni per pubblica utilità», i gasdotti non appartenenti alla rete nazionale che interessano il territorio di due o più comuni».

4. Dopo l'art. 44 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 1 è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 44-bis (Disposizioni applicative in materia di gasdotti). —

1. La Giunta regionale disciplina con proprio provvedimento gli adempimenti necessari per le procedure di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dei gasdotti di competenza regionale nonché le linee di indirizzo per le autorizzazioni di competenza degli enti locali.

2. In sede di prima applicazione, il provvedimento di cui al comma 1 è emanato entro sei mesi dall'entrata in vigore dei commi 2-ter e 2-quater dell'art. 42, del comma 1-bis dell'art. 43 e del comma 2-bis dell'art. 44.

3. Nelle more dell'adozione del provvedimento di cui al comma 1, si applicano in quanto compatibili le disposizioni previste dall'allegato A della deliberazione della Giunta regionale 7 agosto 2006, n. 2607 «Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dei gasdotti di competenza regionale non soggetti a valutazione di impatto ambientale», pubblicate nel BUR n. 81 del 15 settembre 2006.

4. I procedimenti relativi ai gasdotti di cui comma 2-quater dell'art. 42, al comma 1-bis dell'art. 43 e al comma 2-bis dell'art. 44, già iniziati e non ancora conclusi alla data di entrata in vigore del presente articolo, sono autorizzati da comuni, province e regione a seconda della rispettiva competenza. La documentazione relativa a tali procedimenti va trasmessa all'ente competente entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo».

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Veneto.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneto.

Venezia, 13 marzo 2009

GALAN

09R0500

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 6 marzo 2009, n. 7.

Disciplina delle strutture veterinarie pubbliche e private.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 6
del 13 marzo 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Visto l'art. 117, terzo comma della Costituzione;

Visto l'art. 193 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (testo unico delle leggi sanitarie);

Visto l'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854 (Decentramento dei servizi dell'alto commissariato per l'igiene e la sanità pubblica);

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 175 (norme in materia di pubblicità sanitaria e di repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie);

Visto il decreto del Ministro della sanità 16 settembre 1994, n. 657 (regolamento concernente la disciplina delle caratteristiche estetiche delle targhe, insegne e inserzioni per la pubblicità sanitaria);

Visto l'accordo Stato-regioni del 26 novembre 2003 tra il Ministero della salute, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, che introduce una classificazione tipologica delle strutture veterinarie pubbliche e private, in studi veterinari con o senza accesso di animali, ambulatori veterinari, cliniche veterinarie, ospedali veterinari, laboratori veterinari di analisi e, per ciascuna tipologia, definisce i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi richiesti per l'erogazione delle prestazioni veterinarie, demandando alle regioni la disciplina delle modalità di rilascio delle autorizzazioni sanitarie, nonché l'accertamento e la verifica del rispetto dei requisiti minimi;

Visto la deliberazione della giunta regionale 6 giugno 2005, n. 625 (linee guida relative ai requisiti minimi delle strutture veterinarie pubbliche e private), che recepisce l'accordo Stato-regioni del 26 novembre 2003;



Considerato:

1) La necessità di introdurre la classificazione tipologica delle strutture veterinarie pubbliche e private come disposto dall'accordo Stato-regioni del 26 novembre 2003.

2) L'opportunità di una maggiore tutela dell'utenza accrescendo il vincolo all'ottemperanza a requisiti strutturali resi cogenti, snellendo nel contempo le procedure di apertura delle strutture veterinarie con l'introduzione di una dichiarazione di inizio attività, in luogo della procedura di autorizzazione sanitaria del sindaco resa previo nulla osta del competente servizio veterinario.

3) L'opportunità di prevedere un'attività di vigilanza e controllo da parte delle aziende (unità sanitarie locali) U.S.L. e le relative sanzioni.

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Toscana tutela il diritto dei cittadini ad una corretta e completa informazione sulle prestazioni rese dalle strutture di cura per animali e il diritto alla effettiva qualificazione delle strutture stesse in rapporto alla tipologia di appartenenza, perseguendo la promozione e la diffusione della cultura del rispetto per gli animali.

2. La Regione promuove, altresì, la semplificazione dei procedimenti amministrativi connessi all'esercizio delle attività di cura degli animali e stabilisce i criteri per la diversificazione del servizio offerto ai cittadini nell'ambito di tali attività.

Art. 2.

Oggetto ed ambito di applicazione

1. La presente legge si applica alle strutture veterinarie pubbliche e private aventi sede sul territorio regionale e destinate all'esercizio dell'attività libero professionale veterinaria. Essa disciplina:

a) le tipologie di struttura veterinaria ed i relativi requisiti minimi strutturali, impiantistici, tecnologici ed organizzativi;

b) il procedimento amministrativo per l'apertura delle strutture veterinarie;

c) gli obblighi conseguenti all'apertura di strutture veterinarie finalizzati a garantire la trasparenza e la correttezza dell'informazione ai cittadini detentori di animali;

d) i criteri per lo svolgimento di attività accessorie a quelle di cura nell'ambito delle strutture veterinarie e per la coesistenza di tali attività;

e) i termini e le modalità per l'adeguamento ai requisiti minimi di cui alla lettera a) e per la verifica del loro mantenimento.

Capo II

CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE VETERINARIE E RELATIVI REQUISITI GENERALI E SPECIFICI

Art. 3.

Classificazione delle strutture veterinarie

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) studio veterinario: struttura in cui il medico veterinario, generico o specialista, esplica la propria attività professionale in forma privata e personale, con o senza accesso di animali;

b) studio veterinario associato: studio veterinario con o senza accesso di animali nel quale due o più medici veterinari, generici o specialisti, esplicano la loro attività professionale in forma privata ed indipendente, con la condivisione di ambienti comuni;

c) ambulatorio veterinario: struttura avente individualità propria e organizzazione autonoma in cui vengono fornite prestazioni professionali, con accesso di animali, da uno o più medici veterinari, generici o specialisti, senza degenza di animali oltre quella giornaliera;

d) clinica veterinaria o casa di cura veterinaria: struttura avente individualità propria ed organizzazione autonoma in cui vengono fornite prestazioni professionali da più medici veterinari, generici o specialisti, con possibilità di degenza di animali oltre quella giornaliera e di assistenza medico-chirurgica di base e/o di tipo specialistico;

e) ospedale veterinario: struttura avente individualità propria ed organizzazione autonoma nella quale vengono fornite prestazioni professionali da più medici veterinari, generici o specialisti, con possibilità di degenza di animali oltre quella giornaliera, servizio di pronto soccorso garantito nell'arco delle ventiquattro ore, presenza continuativa di almeno un medico veterinario e servizio di diagnostica di laboratorio;

f) laboratorio veterinario di analisi: struttura veterinaria dove si possono eseguire, per conto terzi e con richiesta veterinaria, indagini diagnostiche strumentali di carattere fisico, chimico, ematologico, immunologico, microbiologico, citologico ed istologico su liquidi e materiali biologici animali, con rilascio dei relativi referti.

Art. 4.

Requisiti delle strutture veterinarie

1. Fatti salvi i requisiti specifici previsti dal comma 2, e dagli articoli 5, 6, 7 e 8, in tutti i locali dove è previsto l'accesso di animali il pavimento e le pareti fino a due metri di altezza sono rivestiti in materiale lavabile e disinfettabile.

2. Le strutture veterinarie che rivolgono la loro attività agli animali da reddito sono dotate, in relazione alla tipologia di attività svolta, di stalle, scuderie, box e paddock idonei alle specie considerate, di travagli per la visita e la terapia degli animali, nonché di box di anestesia e risveglio e di spazi da impiegare per la diagnosi delle patologie che richiedono il movimento controllato degli animali.

3. I locali destinati alla degenza, indipendentemente dalla durata della medesima, sono realizzati nel rispetto delle norme vigenti sul benessere animale e dei requisiti minimi previsti dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116 (attuazione della direttiva 86/609/CEE in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici).

Art. 5.

Studio veterinario

1. Lo studio veterinario nel quale non sia previsto l'accesso di animali è dotato almeno di locale adibito ad attività professionale e di servizio igienico.

2. Lo studio veterinario nel quale sia previsto l'accesso di animali possiede i seguenti requisiti minimi:

a) requisiti strutturali:

1) sala di attesa;

2) area per adempimenti amministrativi;

3) sala per l'esecuzione delle prestazioni;

4) locali o armadi destinati al deposito di materiale d'uso, farmaci, attrezzature, strumentazioni;

5) servizio igienico;

b) requisiti impiantistici:

1) adeguata illuminazione ed aerazione nella sala di attesa e nei locali operativi;

2) impianto idrico;

c) requisiti tecnologici: attrezzature e presidi medico-chirurgici in relazione alla specifica attività svolta.



Art. 6.

Ambulatorio veterinario

1. L'ambulatorio veterinario possiede i seguenti requisiti minimi:

a) requisiti strutturali:

- 1) sala di attesa;
- 2) area per adempimenti amministrativi;
- 3) locale per l'attività clinica;
- 4) locale per l'attività chirurgica;
- 5) locali o armadi destinati al deposito di materiale d'uso, farmaci, attrezzature, strumentazioni;
- 6) servizio igienico.

b) requisiti impiantistici:

- 1) adeguata illuminazione ed aerazione nella sala di attesa e nei locali operativi;

2) impianto idrico;

- c) requisiti tecnologici: attrezzature e presidi medico-chirurgici in relazione alla specifica attività svolta;

d) requisiti organizzativi:

- 1) identificazione e comunicazione all'utenza del nominativo di un medico veterinario con qualifica di direttore sanitario, qualora nell'ambulatorio operino più medici veterinari oppure, in ipotesi di gestione singola, il titolare della struttura non sia medico veterinario;

- 2) affissione di orario, regolamento interno e modalità di accesso alla struttura.

Art. 7.

Clinica-casa di cura veterinaria

1. La clinica-casa di cura veterinaria possiede i seguenti requisiti minimi:

a) requisiti strutturali:

- 1) sala di attesa;
- 2) area per gli adempimenti amministrativi;
- 3) locale per l'attività clinica;
- 4) locale per l'attività chirurgica;
- 5) area per la diagnostica radiologica;
- 6) area per il laboratorio di analisi interno;
- 7) spazi o armadi destinati al deposito di materiale d'uso, farmaci, attrezzature, strumentazioni;
- 8) locale adeguato e attrezzato con box e/o gabbie per la degenza degli animali;
- 9) locale separato per il ricovero di animali con malattie trasmissibili;
- 10) servizi igienici.

b) requisiti impiantistici:

- 1) adeguata illuminazione ed aerazione nella sala di attesa e nei locali operativi;

2) impianto idrico;

- c) requisiti tecnologici: attrezzature e presidi medico-chirurgici in relazione alla specifica attività svolta;

d) requisiti organizzativi:

- 1) identificazione e comunicazione all'utenza del nominativo del direttore sanitario;

- 2) affissione di orario, regolamento interno e modalità di accesso alla struttura;

- 3) presenza di almeno un medico veterinario durante l'orario di apertura al pubblico ed in caso di animali in degenza.

Art. 8.

Ospedale veterinario

1. L'ospedale veterinario possiede i seguenti requisiti minimi:

a) requisiti strutturali:

- 1) sala di attesa;
- 2) locale per gli adempimenti amministrativi;
- 3) locale per l'attività clinica;
- 4) locale per l'attività chirurgica;
- 5) locale per la diagnostica radiologica;
- 6) locale per il laboratorio di analisi interno;
- 7) locale per il pronto soccorso e la terapia intensiva;
- 8) locali o armadi destinati al deposito di materiale d'uso, farmaci, attrezzature, strumentazioni;

- 9) locale adeguato e attrezzato con box e/o gabbie per la degenza degli animali;

- 10) locale separato per il ricovero di animali con malattie trasmissibili;

11) servizi igienici;

12) locali ad uso personale;

b) requisiti impiantistici:

- 1) adeguata illuminazione ed aerazione nella sala di attesa e nei locali operativi;

2) impianto idrico;

- c) requisiti tecnologici: attrezzature e presidi medico-chirurgici in relazione alla specifica attività svolta;

d) requisiti organizzativi:

- 1) identificazione e comunicazione all'utenza del nominativo del direttore sanitario;

- 2) affissione di orario, regolamento interno e modalità di accesso alla struttura;

- 3) presenza di almeno un medico veterinario e servizio di pronto soccorso nell'arco delle ventiquattro ore.

2. Qualora il laboratorio d'analisi interno operi anche per conto terzi, la struttura deve possedere i requisiti minimi prescritti per il laboratorio veterinario di analisi di cui all'art. 9.

Art. 9.

Laboratorio veterinario di analisi

1. Il laboratorio veterinario di analisi possiede i seguenti requisiti minimi:

a) requisiti strutturali:

- 1) locale per l'accettazione dei campioni;
- 2) locale per l'esecuzione di analisi diagnostiche;
- 3) locale per il lavaggio e la sterilizzazione della vetreria;
- 4) locali o armadi destinati al deposito di materiale d'uso, reagenti, attrezzature, strumentazioni;
- 5) servizi igienici;

b) requisiti impiantistici:

- 1) adeguata illuminazione ed aerazione nel locale per l'accettazione dei campioni e nei locali operativi;

2) impianto idrico;

- c) requisiti tecnologici: attrezzature e reagenti in relazione alla specifica attività svolta;

- d) requisiti organizzativi: identificazione e comunicazione all'utenza del nominativo del direttore sanitario, affissione orario d'apertura e modalità di accesso alla struttura.

2. Nei locali destinati all'attività di laboratorio, i pavimenti e le pareti fino a due metri di altezza devono essere rivestiti in materiale lavabile e disinfettabile.

3. Nei laboratori veterinari di analisi non è consentito alcun tipo di attività clinica e chirurgica su animali.



Art. 10.

Strutture veterinarie mobili

1. Sono ammesse strutture veterinarie mobili, per il raggiungimento degli obiettivi istituzionali delle aziende unità sanitarie locali (USL) e per il soccorso di animali feriti o in gravi condizioni; tali strutture sono utilizzate per lo svolgimento di attività organicamente collegate ad una o più strutture veterinarie.

2. Le strutture mobili devono avere superfici facilmente lavabili e disinfettabili prive di sporgenze o altri fattori di rischio, aerazione e luminosità adeguate, nonché dotazioni sufficienti per l'attività prevista.

Art. 11.

Attività accessorie

1. È consentita, all'interno delle strutture veterinarie, la cessione di beni accessori funzionali al completamento della prestazione professionale sanitaria, quali articoli parafarmaceutici, diete alimentari ed attrezzature connesse alla salute animale.

2. La cessione di cui al comma 1 può essere effettuata nel rispetto dei seguenti criteri:

a) effettuazione esclusivamente sotto la responsabilità del medico veterinario nei riguardi del detentore dell'animale in cura;

b) divieto di pubblicità all'esterno della struttura veterinaria;

c) assoggettamento agli adempimenti amministrativi e fiscali previsti per la prestazione professionale sanitaria.

3. È vietato all'interno delle strutture veterinarie lo svolgimento di attività diverse da quella sanitaria, siano esse commerciali, artigianali o di allevamento, fatta eccezione per l'attività di toelettatura animale a condizione che:

a) l'attività sia svolta in locali adiacenti ma strutturalmente separati da quelli destinati all'attività sanitaria;

b) i locali adibiti all'attività di toelettatura siano dotati individualmente dei requisiti richiesti dall'art. 5, comma 1;

c) sia adottata ogni misura idonea a garantire la permanenza delle condizioni necessarie al corretto e decoroso svolgimento della professione veterinaria.

Capo III

ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

Art. 12.

Avvio dell'attività della struttura veterinaria

1. Il titolare di studio veterinario di cui all'art. 5, comma 1, può iniziare l'attività previa comunicazione al servizio veterinario dell'azienda U.S.L. competente per territorio e, per conoscenza, all'ordine professionale provinciale dei medici veterinari. In caso di studio veterinario associato, la comunicazione deve essere sottoscritta da tutti gli associati.

2. Per le strutture veterinarie di cui all'art. 5, comma 2, e agli articoli 6, 7, 8 e 9, il titolare della struttura può iniziare l'attività previa presentazione di una dichiarazione di inizio attività al comune in cui ha sede la struttura, con cui si attesta la sussistenza dei requisiti generali di cui all'art. 4 e dei requisiti specifici previsti rispettivamente dall'art. 5, comma 2, e dagli articoli 6, 7, 8 e 9.

3. Entro trenta giorni dal ricevimento della dichiarazione di cui al comma 2, il comune, in caso di accertata carenza delle condizioni, modalità e fatti legittimanti, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare l'attività ed i suoi effetti alla normativa vigente entro un termine fissato dal comune, in ogni caso non inferiore a trenta giorni.

4. Il comune comunica l'avvio dell'attività della struttura veterinaria di cui al comma 2, al servizio veterinario dell'azienda U.S.L. competente per territorio, nonché, per conoscenza, all'ordine professionale provinciale dei medici veterinari.

5. Alla comunicazione di cui al comma 1 ed alla dichiarazione di cui al comma 2, da inviare anche in formato digitale compatibilmente con gli standard adottati a livello regionale, è allegata la documentazione indicata con deliberazione della giunta regionale.

Art. 13.

Variazioni della denominazione e cessazione dell'attività

1. In caso di variazione della denominazione e di cessazione dell'attività dello studio veterinario di cui all'art. 5, comma 1, il titolare ne dà comunicazione al servizio veterinario dell'azienda U.S.L. competente per territorio e, per conoscenza, all'ordine professionale provinciale dei medici veterinari.

2. In caso di variazione della denominazione o della ragione sociale e di cessazione dell'attività di una struttura veterinaria di cui all'art. 5, comma 2, e agli articoli 6, 7, 8 e 9, il titolare comunica l'avvenuta variazione o cessazione al comune ed al servizio veterinario dell'azienda U.S.L. competente per territorio, nonché, per conoscenza, all'ordine professionale provinciale dei medici veterinari.

3. Alle comunicazioni di cui ai commi 1 e 2, da inviare anche in formato digitale compatibilmente con gli standard adottati a livello regionale, è allegata la documentazione indicata con la deliberazione di cui all'art. 12, comma 5.

4. La variazione della tipologia di struttura è comunque soggetta agli adempimenti di cui all'art. 12.

Capo IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 14.

Norma transitoria

1. La disciplina dei requisiti stabiliti dalla presente legge si applica in caso di realizzazione di nuove strutture veterinarie e di ampliamento o di trasformazione di strutture già esistenti. Per ampliamento si intende un aumento della superficie pari ad almeno il 10 per cento della struttura esistente; per trasformazione si intende la variazione della tipologia della struttura già autorizzata, con o senza lavori sugli edifici o parti di essi.

2. Le aziende U.S.L., effettuano una verifica delle strutture veterinarie già autorizzate entro il termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge. Qualora risulti necessario, l'azienda USL assegna alla struttura un termine di adeguamento ai requisiti stabiliti dalla presente legge non superiore a due anni dalla data della verifica.

3. La verifica della permanenza dei requisiti stabiliti dalla presente legge viene comunque effettuata con periodicità almeno quinquennale.

4. I procedimenti amministrativi di cui agli articoli 12 e 13, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono conclusi sulla base della deliberazione della giunta regionale 6 giugno 2005, n. 625 (linee guida relative ai requisiti minimi delle strutture veterinarie pubbliche e private).

Art. 15.

Sanzioni

1. Il titolare della struttura non adeguata ai requisiti di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 9 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.000,00 a euro 6.000,00.

2. Il titolare della struttura che contravvenga alle disposizioni di cui all'art. 11 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.000,00 a euro 6.000,00.

3. Il titolare della struttura che esponga targhe e insegne pubblicitarie non conformi alla tipologia di appartenenza è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000,00 a euro 3.000,00.

4. Nel caso in cui l'azienda USL competente per territorio riscontri inadeguatezze rispetto ai requisiti indicati al comma 1, essa fissa un congruo termine di tempo entro il quale tali inadeguatezze devono essere eliminate; il mancato adempimento entro tale termine comporta l'applicazione della sanzione di cui al comma 1 da parte dell'organo di vigilanza dell'azienda U.S.L. che ha effettuato l'accertamento.



5. Il comune esercita la vigilanza sul rispetto delle disposizioni di cui al comma 2 e al comma 3.

6. Ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (disposizioni in materia di sanzioni amministrative), le sanzioni di cui alla presente legge sono irrogate dal comune in cui ha sede la struttura, il quale introita i relativi proventi.

7. Le violazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono inoltre oggetto di segnalazione all'ordine professionale provinciale dei medici veterinari.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 6 marzo 2009

MARTINI

09R0357

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 18 luglio 2008, n. 6.

Modifiche alla legge regionale 18 luglio 2008, n. 25, recante: «Interventi per il recupero dei sottotetti, dei locali interrati e seminterrati e dei porticati».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 4 del 28 febbraio 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. All'art. 1, comma 3, lettera a), della legge regionale n. 18 luglio 2008, n. 25 (Interventi per il recupero dei sottotetti, dei locali interrati e seminterrati e dei porticati), le parole «all'art. 32» sono sostituite con le parole «all'art. 31».

2. All'art. 7, comma 4, della legge regionale n. 18 luglio 2008, n. 25, il secondo periodo è soppresso.

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Molise.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 19 febbraio 2009

IORIO

09R0298

LEGGE REGIONALE 27 gennaio 2009, n. 7.

Modifiche alla legge regionale n. 27 gennaio 1999, n. 2, recante: «Norme sull'autonomia organizzativa, funzionale e contabile del Consiglio regionale».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 4 del 28 febbraio 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Dopo l'art. 8 della legge regionale n. 27 gennaio 1999, n. 2 (norme sull'autonomia organizzativa, funzionale e contabile del consiglio regionale) è aggiunto il seguente:

«Art. 8-bis (Portavoce). — 1. Il Presidente del consiglio regionale può avvalersi, per la durata della carica, di un portavoce, anche esterno all'amministrazione, con compiti di diretta collaborazione ai fini dei rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione.

2. Il portavoce è individuato dal Presidente del consiglio regionale fra giornalisti, pubblicisti o esperti in comunicazione e non può esercitare altra attività professionale per tutta la durata dell'incarico.

3. L'incarico è disposto da deliberazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale.

4. Il relativo contratto di lavoro si risolve di diritto con la cessazione dalla carica del Presidente del consiglio regionale. Il trattamento economico non può essere superiore alla cifra massima di € 50.000,00 su base annua, onnicomprensiva, da stabilirsi da parte dell'Ufficio di presidenza».

Art. 2.

Disposizioni finanziarie

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono quantificati per l'esercizio finanziario 2009 in € 50.000,00. Ai medesimi si fa fronte utilizzando parte dello stanziamento iscritto alla UPB n. 010 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per il medesimo esercizio, mediante l'istituzione di apposito capitolo nel preventivo delle spese del Consiglio regionale con deliberazione dell'ufficio di presidenza.

2. Per gli esercizi finanziari 2010 e successivi si provvede con le rispettive leggi approvative del bilancio.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Molise.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 19 febbraio 2009

IORIO

09R0299

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2009-GUG-041) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.



MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2009 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04) (di cui spese di spedizione € 128,52)	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 132,57) (di cui spese di spedizione € 66,28)	- annuale € 309,00 - semestrale € 167,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93) (di cui spese di spedizione € 191,46)	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 264,45) (di cui spese di spedizione € 132,22)	- annuale € 682,00 - semestrale € 357,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili

Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla **Gazzetta Ufficiale** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2009**.

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)

(di cui spese di spedizione € 73,00)

- annuale € **295,00**

- semestrale € **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)

(di cui spese di spedizione € 20,60)

- annuale € **85,00**

- semestrale € **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo

€ **190,00**

Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%

€ **180,50**

Volume separato (oltre le spese di spedizione)

€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

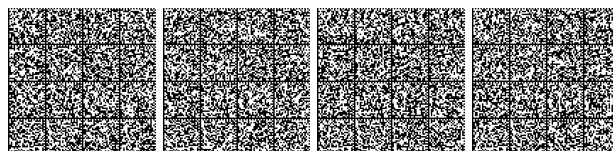
N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

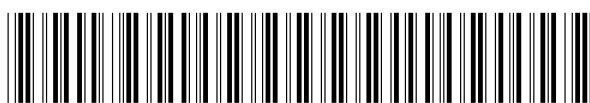
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 9 1 0 2 4 *

€ 2,00

